



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Di Vittorio"
AD INDIRIZZO MUSICALE

Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 Palermo –

☎ 091.6216635

☎ 091.6216400

Codice fiscale: 97163370824

eMail: paic85200e@istruzione.it PEC paic85200e@pec.istruzione.it



I. C. S. - "G. DI VITTORIO"-PALERMO
Prot. 0011371 del 31/10/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Adottato dal Consiglio Istituto il 29/09/2014 delibera. n.227
con modifiche e/o integrazioni del 21-12-2015 delibera. n.361 , del 15-09-2016 delibera. n. 439 e del
23/10/2017 delibera n. 534, del 19/10/2018 delibera n. 663, del 17-01-2019 delibera n. 707, del 17-09-2019
delibera n 785, del 28-09-2023 delibera n 121, del 03/10/2024 delibera n 189)



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;

VALUTATA l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni al regolamento d'istituto;

EMANA il seguente regolamento

CAPO I

I PRINCIPI

Art.1 Riferimenti normativi e scopo

Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007),del Regolamento dell'Autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, emanato col D.P.R. 275/1999 e del D.P.R. 567/1996 e sue modifiche e integrazioni.

Esso è coerente e funzionale al piano dell'Offerta Formativa adottato dalla scuola.

Scopo del Regolamento è quello di delineare un **sistema di regole condiviso** che, con particolare attenzione al criterio dell'inclusione, disciplini i processi decisionali ed i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica. Il presente documento risponde anche alla necessità di fare della scuola l'ambiente della "crescita civile e culturale della persona", sede privilegiata per la trasmissione, oltre che dei saperi , dei valori fondamentali della cittadinanza.

Art. 2 Indirizzo culturale della scuola

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione al fine precipuo di contribuire a realizzare il principio di uguaglianza sostanziale di cui alla norma dell'art. 3 comma 2 della nostra Carta fondamentale. L'indirizzo culturale della scuola **si fonda infatti sui principi della Costituzione repubblicana**, al fine di realizzare una scuola democratica, inclusiva ,formativa ,orientativa, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti ,nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e di discriminazione.

Art. 3 Destinatari e Caratteri del Regolamento

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente , alunni ,genitori ,personale docente e non docente ,si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto **carattere vincolante**. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, **il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica**.

Ogni componente la comunità scolastica si assume pertanto le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro" e successive integrazioni e dal codice di comportamento dei dipendenti (D.M.F.P. 31/03/1994, G.U. n. 149 del 28/06/1994), per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Anche se, solo ai fini di una migliore intelligibilità, il presente Regolamento è diviso in capi dedicati a studenti, docenti, personale A.T.A., **tutte le norme dello stesso si rivolgono a tutte le componenti** i cui comportamenti si intrecciano inevitabilmente in quelle relazioni che fanno della scuola una comunità educante.

CAPO II

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 4 Organi collegiali

Sono organi collegiali dell'Istituzione Scolastica quelli previsti dalle vigenti norme in materia.

Art. 5 Consiglio d'Intersezione, di Interclasse e di Classe

Il Consiglio di Intersezione - Scuola dell'Infanzia- è composto da tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato facente parte del Consiglio.

Il Consiglio di Interclasse - Primaria- è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato facente parte del Consiglio.

Il Consiglio di Classe - Scuola Secondaria di primo grado- è composto da tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato facente parte del Consiglio.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organi. Ciascun genitore può essere eletto. L'elezione nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si svolge annualmente. Tali organi si occupano dell'andamento generale della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presentano proposte per un efficace rapporto scuola – famiglia, si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione.

I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe hanno inoltre il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I consigli di interclasse ed i consigli di classe possono emanare, secondo normativa rispettivamente vigente per i diversi ordini di scuola e successivamente richiamata nel presente Regolamento , provvedimenti disciplinari per i propri allievi.

Art. 6 Collegio dei docenti

E' composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico che dà esecuzione alle delibere del Collegio. Il Collegio si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni ,su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattica - educativa in relazione alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto.

Art. 7 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

E' composto dai rappresentanti di tutte le componenti della scuola: docenti, personale A.T.A., genitori, di numero variabile, da 14 a 19 componenti secondo il numero degli alunni iscritti.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organi. Ciascun genitore può essere eletto

Le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgono ogni triennio.

Il Consiglio di Istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Le attribuzioni di tale organo sono individuate dal D.lgs 297/1994

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta di un docente, due genitori e un non docente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico.

La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto. c) Esecuzione delle delibere - Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio d'Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso

Il Consiglio di Istituto, come da normativa vigente, **delibera i criteri per l'accoglimento delle iscrizioni e i criteri di formazione della classi.**

Art. 8 Comitato per la valutazione dei docenti (Comma129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015).

Il Comitato per la valutazione dei docenti è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Dura in carica tre anni scolastici.

Il "Comitato per la valutazione dei docenti" espleta i seguenti compiti

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a),b),e c)* dell'art.11;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*).

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico, dopo aver sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio, redige una relazione di prova.

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta dal Presidente dell'organo o, in caso d'impedimento, dal legale sostituto con un congruo preavviso, di norma non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data della riunione.

La convocazione deve essere effettuata tramite circolare e/o con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione all'albo della scuola. In caso di oggettiva e provata impossibilità a recapitare la lettera di convocazione, l'avviso pubblicato all'albo è sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

Le competenze ed ogni altro aspetto relativo al funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 9: Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di sezione, di interclasse, di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i

rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.(Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994).

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 10 Formazione culturale e professionale

Gli studenti hanno **diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata**, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, attività di recupero e di approfondimento, tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo. La scuola, nei limiti delle risorse assegnate, garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. Ai docenti è data facoltà di assegnare **consegne per casa** purché:

- siano adeguati alle capacità e possibilità degli alunni;
- siano in stretta correlazione con argomenti e attività già affrontati a scuola;
- siano eseguibili in un ragionevole lasso di tempo per garantire all'alunno la possibilità di dedicarsi ad attività liberamente scelte.

Spetta al gruppo docente della classe definire le modalità interne per l'eventuale assegnazione delle consegne per casa. I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe le tematiche trattate nel corso delle lezioni e le consegne assegnate

Art. 11 Valutazione

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i **quindici** giorni dalla loro somministrazione. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi della scuola individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. I criteri di valutazione sono condivisi e deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Art 12 Informazione

Gli studenti hanno **diritto ad essere informati** in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. Il sito della scuola è strumento privilegiato per informare gli allievi e le famiglie; tra gli altri documenti pubblicati nel sito della scuola, al Piano dell'Offerta Formativa , al Patto di corresponsabilità ed al presente Regolamento verrà data particolare evidenza mediante pubblicazione in apposita sezione dedicata.

Art. 13 Attività integrative e complementari

La scuola organizza **attività integrative** alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.. Le **iniziative complementari** si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una **strumentazione tecnologica** adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 14 Diritto alla riservatezza (privacy)

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro **dignità personale**. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al **principio di solidarietà**. Lo studente **ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica**, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Art.15 Doveri degli studenti. Risarcimento eventuali danni

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi; le assenze interrompono il dialogo educativo-formativo e sono pertanto da limitare ai casi di motivata necessità. Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell' anno scolastico l'allievo deve frequentare almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 11 comma 1 D.lgs 59/2004 e successive modificazioni). Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'allievo.

Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; a mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto, lo stesso rispetto ,anche formale ,che chiedono per se stessi. Gli allievi sono tenuti a portare tutto il necessario per un adeguato svolgimento delle attività didattiche. Essi devono presentarsi in classe ordinati e puliti nella persona. Gli alunni che frequentano le classi di scuola primaria sono tenuti ad indossare il grembiule escluse le classi che sono ospitate in Sede Centrale. Gli allievi che frequentano le classi della scuola primaria e secondaria devono avere un abbigliamento adeguato al rispetto che va attribuito alla scuola come luogo di educazione.

Gli allievi sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ad avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.

I genitori risarciscono i danni, anche involontari, causati dal proprio figlio alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

Art. 16 Specifici divieti per gli allievi

Per la loro specifica funzione è compito primario degli insegnanti educare gli alunni a comportamenti corretti e a richiamarli qualora venissero meno alle regole della comune convivenza. All'interno dell'edificio scolastico è vietato: correre e spintonarsi sia per i corridoi, sia per le scale che all'interno delle aule; uscire dalla classe o **entrare nelle altre aule non autorizzati**, sostare nei corridoi durante le lezioni. spostarsi da un piano all'altro senza l'autorizzazione del docente; usare linguaggio scorretto; ogni forma di aggressività fisica e verbale ed ogni forma di emarginazione delle diversità; uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; lanciare oggetti di qualsiasi tipo; salire con i piedi su sedie banchi e cattedre, arrampicarsi su mobili e scaffali; arrampicarsi sugli alberi, sulle reti di recinzione, sui corrimano...; toccare i cavi elettrici delle attrezzature (computer etc.); salire sul davanzale o sporgersi dalla finestra; aprire o chiudere velocemente le porte; allontanarsi dagli spazi indicati dal docente per lo svolgimento delle attività didattiche e della ricreazione; utilizzare, spostare attrezzature didattiche senza l'autorizzazione del docente; utilizzare oggetti, arredi e attrezzature in modo improprio; utilizzare l'ascensore; stazionare nei bagni oltre il tempo strettamente necessario; lasciare zaini e cartelle nel passaggio tra i banchi.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER L'EFFICACE ED ORDINATO FUNZIONAMENTO

Art. 17 Vigilanza e sicurezza degli alunni

- **Vigilanza degli alunni**

La vigilanza degli alunni spetta di dovere ai titolari delle classi o sezioni. **Il docente della prima ora deve trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accogliere gli alunni in classe al suono della campana.

Il docente della prima ora ha l'obbligo di annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e, segnare negli appositi spazi l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente della prima ora, **qualora un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione**, dopo aver registrato sul registro di classe l'omessa consegna, lo ammetterà, comunque, in classe e segnalerà al coordinatore il nominativo per informare la famiglia nel più breve tempo possibile.

Durante l'attività didattica la responsabilità è propria dell'insegnante in servizio nella classe.

Nelle ore di contemporanea presenza di più docenti, la responsabilità è comune agli insegnanti compresenti.

Qualora il docente avesse urgente necessità di allontanarsi dall'aula, curerà di affidare la sorveglianza della classe ai collaboratori scolastici che sono tenuti alla vigilanza degli alunni con l'effettiva presenza nell'aula.

La responsabilità personale degli insegnanti di classe non esonera il restante personale docente e ausiliario dall'obbligo d'intervento, qualora situazioni particolari ravvisino uno stato di pericolo per persone e/o cose. Il cambio dell'ora dovrà avvenire in tempi rapidi. Dopo alcuni minuti di ritardo del docente dell'ora successiva, la classe verrà affidata al collaboratore scolastico del piano. Nelle classi dove vi è la compresenza del docente di sostegno sarà quest'ultimo ad attendere il docente dell'ora successiva, fermo restando la sua permanenza nella classe.

All'interno dei locali destinati ai bagni e lungo i corridoi la vigilanza degli alunni spetta ai collaboratori scolastici.

I trasferimenti degli alunni in palestra, nei laboratori o in occasioni di uscita si svolgeranno sotto sorveglianza dei docenti ed in silenzio per non disturbare le altre classi.

- **Sicurezza degli alunni**

Si seguiranno le seguenti procedure al fine di rendere migliore l'accoglienza degli alunni nelle classi alla prima ora, attuare un più agevole e veloce cambio delle classi da parte dei docenti, onde evitare gravi ritardi nella prosecuzione dell'attività didattica al cambio dell'ora di lezione, con conseguente sottrazione del diritto allo studio per un tempo superiore al dovuto e rischio per la sicurezza degli alunni

1. Gli insegnanti a prima ora si recheranno in classe 5 minuti prima del suono della campana d'ingresso degli allievi che così potranno essere accolti in classe sin da subito;
2. Il cambio classe deve essere effettuato nel più breve tempo possibile al suono della campana;
3. Al cambio dell'ora i docenti in compresenza con il docente di sostegno affideranno a questi la classe, in modo da raggiungere immediatamente la classe successiva;
4. Nelle classi in cui non è presente l'insegnante di sostegno I docenti che si muoveranno per prima, in base ad una circolare interna del Dirigente scolastico, affideranno le classi al collaboratore del corridoio, successivamente si muoveranno i docenti delle altre classi dopo l'arrivo del docente dell'ora successiva;
5. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/corridoio sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza o al responsabile di Plesso affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
6. I docenti di Educazione Fisica devono accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa. Ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del Collaboratore scolastico. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

La vigilanza sui minori portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente assegnato dal Comune o dal docente della classe.

ATTIVITÀ SVOLTE NEI LABORATORI E NELLE PALESTRE E SVOLGIMENTO DI PROGETTI CON ESPERTI

Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di **educazione fisica/motoria** e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che **in palestra**) i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione e sotto la sua diretta sorveglianza. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi collegiali, sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio, gite scolastiche, visite guidate a impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco sport, etc.). È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti, durante gli intervalli o smarriti nelle aree comuni dei Plessi. Si sottolinea che L'eventuale presenza di **personale esperto** o di accompagnatori **non esonera** il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

7. Gli insegnanti che terminano il servizio non possono lasciare la classe se non è presente il docente dell'ora successiva (l'obbligo di sorveglianza del minore è sempre prevalente);

8. Gli insegnanti che assumono servizio dalla seconda ora in poi, hanno l'obbligo di essere presenti in classe sin dal suono della campana, per garantire la tempestiva successione dei cambi;

9. I docenti avranno cura di non far uscire dalle classi allievi per recarsi in sala docenti o in segreteria per prelevare materiale didattico o quant'altro.

10. Gli allievi non potranno uscire dall'aula durante il cambio dell'ora di lezione per non disturbare altre classi dello stesso piano e per motivi evidenti di sicurezza.

11. I docenti si dovranno attivare, con il massimo impegno e senso di responsabilità, al fine di:

a) Garantire sempre la massima sorveglianza degli alunni.

b) Ridurre al minimo le situazioni di rischio per gli alunni e per le persone presenti nell'edificio: la struttura della scuola ne presenta diverse (finestre, porte, pilastri, scale, etc.) ed è quindi opportuno prendere in ogni caso le dovute precauzioni, segnalando, sempre ai Collaboratori del DS o alla scrivente, particolari comportamenti e situazioni.

Tutto il personale è tenuto ad osservare quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

c) Vigilare sempre, anche durante la ricreazione e il post-mensa, sulla sicurezza degli alunni, al fine di evitare di verificarsi di infortuni scolastici. Solo con il permesso dei propri insegnanti gli alunni potranno recarsi ai servizi e restarvi solo per il tempo necessario massimo due per volta. La vigilanza dei corridoi e dei servizi igienici è affidata ai collaboratori scolastici.

d) Procedere sollecitamente agli avvicendamenti nei cambi delle ore senza lasciare mai la classe priva di vigilanza;

e) Vigilare sul rispetto dell'orario di uscita e sull'uscita stessa degli alunni garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che alunni della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio fino all'uscita dal cancello;

f) Non consentire che l'allontanamento dalle aule da parte degli alunni si protragga oltre il necessario e servirsi solo dei collaboratori scolastici – mai degli alunni – per tutte le necessità;

g) Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dei rispettivi edifici scolastici, se non per attività programmate per le quali si è in possesso di opportuna nomina e dell'autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale;

h) Curare con la massima autorevolezza la disciplina scolastica, richiedendo il rispetto delle regole.

In particolare gli alunni non devono:

l) correre nei corridoi

m) spingersi

n) scendere o salire al piano in cui non è collocata la propria aula (per fare rispettare questo divieto è indispensabile la collaborazione del personale ausiliario presente nei vari corridoi) o comunque spostarsi immotivatamente per i corridoi

o) fare uso degli smartphone

12. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, durante l'intervallo è richiesta una maggiore attenzione sugli stessi per ovviare ad eventi a danno di cose o persone. I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche le uscite. Nei cortili, giardini e spazi verdi di pertinenza dell'Istituzione scolastica frequentati dagli allievi la vigilanza deve sempre essere esercitata in primis dai Docenti

13. VIGILANZA IN CONCOMITANZA DI SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI

La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di conflitto sindacale (scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all'istituzione scolastica non possono in alcun modo essere dimessi dall'edificio scolastico e pertanto debbono essere affidati alla vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero o, in mancanza di personale insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola.

14. ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

In caso di attività di integrazione formativa come ad esempio le visite guidate, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la **mobilità degli alunni in occasioni particolari**

15. OBBLIGHI SU INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08.

È compito di tutto il personale scolastico partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

-Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/2008).

- Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza.

-Prendere visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

-Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.

-Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

-Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali.

Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Nello specifico **gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali in merito a:**

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in tal caso i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc...;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc..., dotati di vetri fragili; prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
- locali, se presenti, con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc.;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili, nel caso specifico il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici, se presenti, non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc., privi di cassette di sicurezza; dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.; nel caso specifico sarà cura dei docenti della classe inviare tempestiva comunicazione alla segreteria dell'istituzione scolastica che provvederà alla segnalazione all'Ente Proprietario;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

Comunicazione delle assenze

16. I docenti che si assentano dal servizio hanno l'obbligo di **avvisare telefonicamente e tempestivamente alle ore 07:30 del giorno stesso, sia alla segreteria dell'Istituto, sia al responsabile del plesso di appartenenza. o se l'assenza è stata programmata per visite mediche ecc. si richiede di informare sia la segreteria dell'Istituto, sia il responsabile del plesso di appartenenza nei giorni antecedenti, almeno 3.**

17.RIPARTIZIONE DEGLI ALUNNI TRA LE CLASSI

Nel caso in cui si renda indispensabile ripartire gli alunni tra le classi la vigilanza di tutti gli alunni è affidata al docente di classe che li riceve. L'insegnante deve **riportare nel registro elettronico** il nome degli alunni accolti e l'ora di ricevimento. L'insegnante è tenuto a organizzare gli spazi dell'aula in modo tale che non si verifichino incidenti Il collaboratore scolastico su indicazione del responsabile di plesso provvede alla corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

18. USO DEI SERVIZI IGIENICI DA PARTE DEGLI ALUNNI

Per consentire una pulizia ed **igienizzazione** dei servizi igienici a metà mattinata, è da **considerarsi eccezionale** l'uso dei servizi igienici fuori dell'orario predisposto in ogni plesso. Laddove ce ne fosse necessità, gli alunni potranno utilizzare il bagno anche al di fuori dei suddetti orari. In tal caso, i docenti avranno l'obbligo di vigilare sull'alunno uscito, anche in assenza del collaboratore scolastico, **evitando di mandarne fuori più di due per volta.** In caso di accertata e continuata assenza del collaboratore scolastico di piano cui è assegnato, i docenti dovranno immediatamente comunicarlo per iscritto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per i provvedimenti del caso. Nei plessi dove è presente un solo collaboratore scolastico e vi sono più piani la sorveglianza si effettuerà con l'ausilio dei docenti del piano.

19. Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola non tracciati.

L'alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama tre gravi problematiche:

- la presenza all'interno delle singole classi di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

- il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate ai casi di allergia;
- non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali non tracciabili, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma, si raccomanda altresì di informare almeno due giorni prima del consumo le famiglie attraverso comunicazione formale al genitore rappresentante di classe.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno, pertanto è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma, che evidenzino la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli alunni si dispone inoltre il divieto di distribuire caramelle.

Per gli alunni iscritti nel tempo scuola a 40 ore il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e composizione stabilito dall'ASL.

20.Delega al ritiro

I genitori che intendono delegare altre persone maggiorenni al ritiro di un alunno dovranno compilare apposito modulo allegato alla presente o disponibile in segreteria.

Le deleghe consegnate saranno valide per ciascun ordine di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per tutta la durata del ciclo.

21.Ritiro anticipato

Il genitore o suo delegato dovrà compilare e firmare nell'apposito “registro delle uscite anticipate” e attendere nell’atrio della scuola o presso la portineria l’alunno che sarà consegnato da un collaboratore scolastico.

22.Ritiro di un alunno da parte di una persona non iscritta nell’elenco dei delegati (delega straordinaria)

Nel caso il genitore sia in grado di prevedere in anticipo tale evenienza, dovrà compilare un apposito modulo fornito dall’Istituzione Scolastica, indicando le generalità della persona delegata. Gli insegnanti o i collaboratori scolastici, prima di affidare l’alunno alla persona delegata, dovranno verificarne le generalità attraverso un riconoscimento diretto oppure attraverso un documento di identità personale. In caso di urgenza, qualora tale prassi non sia possibile, il genitore dovrà comunicare all’Istituto, tramite e-mail le generalità della persona delegata. Gli insegnanti e/o i collaboratori scolastici, prima di affidare l’alunno alla persona delegata dal genitore, dovranno verificarne le generalità e far compilare e firmare dal delegato il registro appositamente predisposto per tale evenienza.

Art. 18 ingresso ed uscita

INGRESSO

1. L’ingresso a scuola è consentito:
 - Scuola dell’Infanzia: plesso Mattarella alle ore 8:05
 - Scuola dell’Infanzia: plesso Natoli alle ore 8:10
 - Scuola dell’Infanzia: plesso Industriale alle ore 8:00
 - Scuola Primaria: alle ore 8:00
 - Scuola Secondaria di primo grado (Sede Centrale) alle ore 8:00
 - Scuola secondaria di primo grado (plesso Mattarella) alle ore 8:00

Le porte ed i cancelli d’ingresso saranno chiusi dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia dove l’orario di ingresso è consentito fino alle ore 8,30. La sorveglianza degli ingressi è compito dei collaboratori scolastici.

USCITA

Le classi dell’Istituto usciranno al suono della campana, secondo il seguente orario:

- Scuola dell’Infanzia: plesso Mattarella alle ore 13:05
- Scuola dell’infanzia plesso Natoli alle ore 13:10;
- Scuola dell’infanzia tempo ridotto plesso Industriale alle ore 13:00

- Scuola dell’infanzia tempo prolungato plesso Industriale alle ore 16:00

- Scuola Primaria plesso Natoli, Mattarella tempo normale alle ore 13:00/14:00.
- Scuola primaria tempo pieno sede centrale alle ore 16:00
- Scuola secondaria di primo grado (sede centrale) alle ore 14:00

- Scuola secondaria di primo grado (plesso Mattarella) alle ore 14:00

2. Di norma le porte/cancelli di ingresso agli edifici devono essere chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni, e riaperte soltanto al momento dell'uscita.
3. Nei casi in cui è ammesso l'ingresso del pubblico in orario di lezione è necessario adottare un particolare controllo sulle persone che entrano o che escono dall'edificio. Un'unità di personale ausiliario deve sempre essere in situazione di controllo della porta di accesso, per aprire e chiudere la porta stessa, verificando chi entra e chi esce e chiedendo, se necessario, alle persone che si presentano di dichiarare la loro identità, registrando nome, cognome, motivazione, ora di ingresso e uscita in apposito registro.
4. Non deve essere consentito ad alcun estraneo, anche se auto dichiaratosi genitore di qualche alunno, di recarsi autonomamente in giro per l'edificio scolastico o di entrare nelle classi.
5. I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione affinché nessun alunno si trattenga nel cortile (prima-durante-dopo l'orario scolastico) sia per il turno antimeridiano (scuola Infanzia – Primaria- secondaria DI Primo Grado) che pomeridiano (Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia, Scuola Secondaria di Primo Grado).
6. Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell'orario stabilito;
7. Nessun alunno sarà fatto entrare in occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., o durante gli incontri scuola-famiglia, se non sotto la custodia e vigilanza dei propri genitori;
8. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
9. All'orario stabilito per l'inizio delle lezioni il personale ausiliario, in tutti i plessi, suona la campanella e, quindi, dopo l'entrata degli alunni, chiude il portone e/o il cancello.

L'ingresso ed il termine delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio d'Istituto coerentemente alle esigenze organizzative delineate nel P.T.O.F. Gli orari sono comunicati mediante pubblicazione di apposite circolari sul sito della scuola o mediante avvisi affissi all'esterno dell'edificio scolastico.

• **Scuola dell'Infanzia**

I genitori accompagnano i loro figli:

- davanti il portone dell'edificio scolastico dove troveranno l'insegnante o un collaboratore scolastico, in servizio, che accompagneranno ordinatamente gli allievi in aula;

All'uscita gli allievi saranno consegnati dall'Insegnante ai genitori davanti il portone dell'edificio scolastico.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore, si procederà come segue:

- A) L'insegnante di classe, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la Segreteria dell'Istituto, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;
- B) In caso di mancato reperimento di un genitore dell'alunno, il personale della Segreteria dell'Istituto avviserà le autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

• Scuola primaria

Gli alunni si recano da soli nell'atrio della scuola e nelle rispettive aule dove trovano l'insegnante ad accoglierli.

Per tutti gli alunni l'ingresso nelle aule e negli spazi della scuola dovrà essere ordinato e silenzioso. Gli alunni sono tenuti alla puntualità. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso all'interno dell'edificio scolastico.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e rendere più agevole e veloce l'uscita al termine delle lezioni, l'uscita degli allievi verrà effettuata scaglionatamente, differenziando le classi del primo piano e del piano terra. Si seguiranno le seguenti *modalità di uscita degli allievi*:

Gli alunni usciranno accompagnati dai docenti dell'ultima ora, recandosi ordinatamente in fila con allievi apri/chiodi fila, fino al cancello centrale esterno ove verranno consegnati dagli insegnanti ai genitori/tutori o alle persone in possesso di apposita delega autorizzata dal Dirigente scolastico agli atti della scuola.

Gli allievi verranno consegnati dagli insegnanti, davanti al cancello centrale esterno, ai genitori/tutori o alle persone in possesso di apposita delega autorizzata dal Dirigente scolastico agli atti della scuola. La delega va prodotta personalmente dal genitore o da persona esercente la potestà genitoriale, secondo il modello fornito dall'Istituzione Scolastica.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti ad essere solerti nell'osservare le indicazioni sopra descritte, a non anticipare l'uscita in corridoio rispetto al suono della campana, a non sostare con gli allievi sulle scale nell'attesa del suono della campana, e a non attendersi nei corridoi, onde evitare sovrapposizioni dei tre turni d'uscita.

I collaboratori scolastici, per motivi di sicurezza, devono assicurarsi che non vi siano sovrapposizioni dei turni di allievi in uscita.

I signori genitori sono invitati, altresì, a non sostare davanti al cancello della scuola, ma a **rispettare i turni d'uscita delle classi**.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore, si procederà come segue:

A) L'insegnante di classe, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la Segreteria dell'Istituto, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;

B) In caso di mancato reperimento di un genitore dell'alunno, il personale della Segreteria dell'Istituto avviserà le autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

• Scuola secondaria (sede centrale)

Gli alunni si recano da soli nell'atrio della scuola o nelle rispettive aule dove trovano l'insegnante ad accoglierli.

Per tutti gli alunni l'ingresso nelle aule e negli spazi della scuola dovrà essere ordinato e silenzioso. Gli alunni sono tenuti alla puntualità. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso all'interno dell'edificio scolastico.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e rendere più agevole e veloce l'uscita al termine delle lezioni, sia con l'orario provvisorio ridotto che con orario definitivo, si seguiranno le seguenti *modalità di uscita degli allievi*:

Gli alunni usciranno accompagnati dai docenti dell'ultima ora, recandosi ordinatamente in fila con allievi apri/chiodi fila, fino al cancello centrale esterno .

L'ordine di uscita delle classi verrà definito con circolare interna del Dirigente Scolastico

Uscita autonoma alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

Il docente permetterà l'uscita autonoma degli alunni di Scuola Secondaria i cui genitori hanno compilato apposito modulo allegato alla presente o disponibile in segreteria.

L'alunno sprovvisto di modulo di autorizzazione non potrà uscire autonomamente, né potrà essere consegnato a terzi e dovrà essere prelevato dai genitori all'uscita di scuola.

L'autorizzazione all'uscita autonoma ha validità per tutto il ciclo d'Istruzione salvo comunicazione di revoca.

I moduli di delega e di autorizzazione all'uscita autonoma devono essere firmati da entrambi i genitori.

La firma di un unico genitore, con dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa a quanto previsto dagli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile, può essere autorizzata solo in casi specifici, opportunamente comunicati alla scuola.

Uscita alunni Scuola Primaria Sede Centrale G. Di Vittorio

Gli allievi verranno consegnati dagli insegnanti, davanti al cancello centrale esterno, ai genitori/tutori o alle persone in possesso di apposita delega autorizzata dal Dirigente scolastico agli atti della scuola. La delega va prodotta personalmente dal genitore o da persona esercente la potestà genitoriale, secondo il modello fornito dall'Istituzione Scolastica.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti ad essere solerti nell'osservare le indicazioni sopra descritte, a non anticipare l'uscita in corridoio rispetto al suono della campana, a non sostare con gli allievi sulle scale nell'attesa del suono della campana, e a non attardarsi nei corridoi, onde evitare sovrapposizioni dei tre turni d'uscita.

I docenti avranno cura di rispettare la distanza tra una classe e l'altra, di disporsi in caso di compresenza uno all'inizio della fila ed uno alla fine impedendo agli allievi di superarli eludendo la sorveglianza.

I collaboratori scolastici, per motivi di sicurezza, devono assicurarsi che tra il suono di una campana e l'altra non vi siano sovrapposizioni dei due turni di allievi in uscita. I collaboratori addetti all'apertura del cancello esterno al termine delle lezioni devono aver cura che nessun genitore entri all'interno degli spazi della scuola ad eccezione dei genitori degli allievi disabili autorizzati dal Dirigente scolastico al ritiro del proprio figlio in portineria.

I **signori genitori** sono invitati, altresì, ad attendere i propri figli fuori dal cancello della scuola, e a **rispettare i turni d'uscita delle classi**.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore, si procederà come segue:

A) L'insegnante di classe, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la Segreteria dell'Istituto, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;

B) In caso di mancato reperimento di un genitore dell'alunno, il personale della Segreteria dell'Istituto avviserà le autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

Il docente non permetterà l'uscita autonoma degli alunni di Scuola Secondaria i cui genitori hanno presentato comunicazione scritta all'Istituzione Scolastica di non consentire l'uscita autonoma del proprio/a figlio/a.

La Scuola non consente l'uscita autonoma agli alunni:

- Nel caso in cui il genitore ha presentato comunicazione scritta all'Istituzione Scolastica di non consentire l'uscita autonoma del proprio/a figlio/a.

Art 19 Ritardi degli alunni e uscite anticipate (singolo alunno o gruppo classe)- giustificazioni

I permessi di entrata dopo l'inizio delle attività scolastiche o di uscita anticipata devono essere richiesti solo per gravi motivi e solo in caso di effettiva necessità. I genitori sono responsabili del rispetto degli orari scolastici, tuttavia sarà compito degli insegnanti informare la famiglia dell'alunno ritardatario al fine di sensibilizzarla al problema. I collaboratori scolastici annoteranno su apposito registro, le entrate in ritardo, così come le richieste di uscita anticipata e, contestualmente, faranno apporre la firma al genitore venuto a scuola ad accompagnare o a prelevare il proprio figliolo; il collaboratore scolastico preleverà l'alunno dalla classe o l'accompagnerà alla classe. L'insegnante in servizio nella classe annoterà l'uscita anticipata o l'entrata posticipata sul registro elettronico (ARGO) di classe.

SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Gli alunni in ritardo lieve, 5 minuti oltre i 30 minuti già previsti, vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre i 5 minuti saranno ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

SCUOLA PRIMARIA

1. Gli alunni in ritardo lieve (5/10 minuti) vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre i 10 minuti saranno ammessi in classe con autorizzazione del responsabile di plesso e/o Collaboratore di Presidenza.
2. In caso di reiterazione dei ritardi, i genitori saranno convocati presso la Presidenza per l'adozione di eventuali provvedimenti.
3. Il prelevamento anticipato degli allievi è consentito per motivi di salute o familiari. **L'alunno verrà ritirato personalmente da un genitore o da una persona delegata.** La delega va prodotta personalmente dai genitori o da persona esercente la potestà genitoriale, secondo il modello fornito dall'Istituzione Scolastica. Tutte le informazioni sull'eventuale prelevamento anticipato del minore devono essere registrate ed il genitore o l'esercente la

potestà genitoriale o la persona maggiorenne delegata deve apporre la firma su apposito “registro delle uscite anticipate” e sul PORTALE ARGO. Le uscite anticipate saranno autorizzate dai responsabili di ciascun plesso. In assenza del responsabile di plesso sarà l’insegnante della classe ad autorizzare l’uscita del proprio alunno. Si precisa che le uscite anticipate sono consentite solo al cambio dell’ora successiva a quella richiesta, tranne che per casi eccezionali e/o per improvvise esigenze. In caso di reiterazione della richiesta da parte dei genitori di uscita anticipata del proprio figlio, gli stessi dovranno essere muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

4. Gli alunni che si trovassero nella necessità di uscire prima del termine delle lezioni per motivi di salute, sarà avvisata la famiglia la quale dovrà venire direttamente a prendere il/la figlio/a a scuola. A tale scopo è bene che le famiglie comunichino più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l’alunno/a rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazione, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.
5. Qualora, per cause di sciopero, o di assemblee sindacali o per altre cause, occorresse far entrare una o più classi in ritardo o viceversa, farle uscire in anticipo, i genitori saranno preavvisati, a mezzo comunicazione scritta, che dovrà essere dagli stessi firmata.
6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori, il giorno immediatamente successivo o prima del rientro dell’alunno a scuola, mediante l’utilizzo dell’apposita sezione del registro Elettronico ARGO.
7. Dopo tre giorni di assenza non giustificata, l’alunno verrà accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
8. Per le assenze causate da malattia è necessario presentare certificato medico quando esse si protraggono per oltre dieci giorni unitamente alla giustificazione sul Registro Elettronico. In assenza del certificato medico l’alunno non potrà essere ammesso in classe, sarà affidato ai collaboratori della portineria che vigileranno sullo stesso e si attiveranno affinché sia contattata la famiglia che provvederà a prelevarlo.
9. Il docente coordinatore della classe provvederà a segnalare al referente/o Funzione strumentale per la dispersione l’alunno:
 - che non si è mai presentato a scuola (evasore, entro la prima decade di ottobre)
 - che si è assentato in maniera continuativa per 15 gg (caso di abbandono)
 - che si è assentato per 7 gg all’interno dello stesso mese (assenza saltuaria e/o continuativa) (caso di frequenza irregolare)

10.Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”

MANCATA ISCRIZIONE:

situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Ai sensi dall’art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell’art. 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

10. ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

11. Le Figure di sistema (Funzioni Strumentali/Referenti ,Operatore psicopedagogico) cureranno di comunicare mensilmente i relativi dati di alunni con frequenti e reiterate assenze, al Dirigente Scolastico ai fini di un attento monitoraggio delle assenze che possa consentire la

previsione e l'attivazione di strategie e processi volti ad arginare il fenomeno dell'assenteismo e della dispersione scolastica.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Gli alunni in ritardo lieve (5/10 minuti purché non abituale) vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre i 10 minuti saranno ammessi in classe, solo previa autorizzazione di un Collaboratore di Presidenza. In caso di ulteriori ritardi, gli alunni saranno ammessi solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci, dopo essere stati accompagnati da un genitore.
2. In caso di reiterazione dei ritardi, i genitori saranno convocati presso la Presidenza per l'adozione di eventuali provvedimenti.
3. Il prelevamento anticipato degli allievi è consentito per motivi di salute o familiari ma deve rivestire carattere di eccezionalità. **L'alunno verrà ritirato personalmente da un genitore o da una persona delegata.** La delega va prodotta personalmente dai genitori o da persona esercente la potestà genitoriale, secondo il modello fornito dall'Istituzione Scolastica. Tutte le informazioni sull'eventuale prelevamento anticipato del minore devono essere registrate ed il genitore o l'esercente la potestà genitoriale o la persona maggiorenne delegata deve apporre la firma su apposito "registro delle uscite anticipate" (non di classe). Le uscite anticipate saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori di Presidenza o da docenti appositamente delegati, i quali devono apporre la firma nel registro di classe. Le uscite anticipate saranno autorizzate dai responsabili di ciascun plesso (numero di uscite anticipate non superiore a n 2 al mese.) Si precisa che le uscite anticipate sono consentite solo al cambio dell'ora successiva a quella richiesta, tranne che per casi eccezionali e/o per improvvise esigenze. In caso di reiterazione della richiesta da parte dei genitori di uscita anticipata del proprio figlio, gli stessi dovranno essere muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.
4. Gli alunni che si trovassero nella necessità di uscire prima del termine delle lezioni per motivi di salute, sarà avvisata la famiglia la quale dovrà venire direttamente a prendere il/la figlio/a a scuola. A tale scopo è bene che le famiglie comunichino più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l'alunno/a rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazione, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.
5. Qualora, per cause di sciopero, o di assemblee sindacali o per altre cause, occorresse far entrare una o più classi in ritardo o viceversa, farle uscire in anticipo, i genitori saranno preavvisati, a mezzo comunicazione scritta, che dovrà essere dagli stessi firmata.
6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori, il giorno immediatamente successivo o prima del rientro dell'alunno a scuola, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del registro Elettronico ARGO.
7. Dopo tre giorni di assenza non giustificata, l'alunno verrà accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
8. Per le assenze causate da malattia è necessario presentare certificato medico quando esse si protraggono per oltre dieci giorni unitamente alla giustificazione sul Registro Elettronico. In assenza del certificato medico l'alunno non potrà essere ammesso in classe, sarà affidato ai collaboratori della portineria che vigileranno sullo stesso e si attiveranno affinché sia contattata la famiglia che provvederà a prelevarlo.
9. Il docente coordinatore della classe provvederà a segnalare al referente/o Funzione strumentale per la dispersione l'alunno:
 - che non si è mai presentato a scuola (evasore, entro la prima decade di ottobre)
 - che si è assentato in maniera continuativa per 15 gg (caso di abbandono)
 - che si è assentato per 7 gg all'interno dello stesso mese (assenza saltuaria e/o continuativa) (caso di frequenza irregolare)

10. MANCATA ISCRIZIONE:

situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

11. Le Figure di sistema (Funzioni Strumentali/Referenti, Operatore psicopedagogico) cureranno di comunicare mensilmente i relativi dati di alunni con frequenti e reiterate assenze, al Dirigente Scolastico ai fini di un attento monitoraggio delle assenze che possa consentire la previsione e l'attivazione di strategie e processi volti ad arginare il fenomeno dell'assenteismo e della dispersione scolastica.

Art 20 Attività didattica e vigilanza

1. Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.
2. Anche per assicurare tale vigilanza gli insegnanti (sia di scuola primaria che di scuola dell'infanzia che di scuola secondaria, sia titolari che supplenti) si devono trovare a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche.
3. In caso di assenza dell'insegnante di classe a seconda dei casi la classe "scoperta" potrà essere affidata al collaboratore scolastico (per breve tempo) e/o suddivisa tra gli insegnanti in servizio.
4. La vigilanza sugli alunni ha priorità su ogni altra funzione della scuola e, in caso di emergenze particolari, agli insegnanti e/o agli operatori in servizio possono (e debbono) essere affidati tutti i minori presenti nella struttura.
5. E' opportuno che l'attenzione degli insegnanti sia rivolta anche all'ambiente in cui ha luogo l'attività didattica ed eventualmente anche agli strumenti che nell'attività vengono utilizzati.
6. Ogni insegnante è chiamato a controllare sistematicamente che nell'aula, nei corridoi, nei bagni ecc, non siano presenti potenziali fonti di pericolo per gli alunni. Analogamente sarà opportuno controllare che i sussidi utilizzati siano a "norma" (con particolare riferimento ai sussidi elettrici).
7. Nel caso in cui vengano rilevate situazioni potenzialmente pericolose gli insegnanti dovranno astenersi dall'effettuare l'attività e/o dall'utilizzare e sussidi non a norma e/o dal frequentare l'ambiente insicuro
8. In ogni circostanza, va adottata ogni misura atta a ridurre al minimo il rischio di infortunio per se o per gli alunni.
9. Non è consentito agli insegnanti lasciare incustodita la sezione /aula per nessun motivo durante le attività didattiche: se l'insegnante deve uscire dall'aula per una particolare e motivata necessità deve tassativamente farsi sostituire da un collega (se disponibile) o dal personale ausiliario, che è tenuto a svolgere tale compito; l'insegnante deve comunque rientrare in aula nel più breve tempo possibile. I docenti di scienze motorie, in particolare, faranno sospendere ogni attività ginnica, facendo sedere gli alunni, sotto la sorveglianza dell'ausiliario, fino al loro ritorno. Nessun esercizio o gioco può continuare in assenza dell'insegnante di educazione fisica. Anche le esercitazioni dei vari laboratori saranno sospese in attesa del ritorno del docente.

Art. 21 Intervallo. Rientro per le attività pomeridiane

L'intervallo non è attività istituzionale, ma è attuato per prassi, pertanto deve essere effettuato in modo da non pregiudicare e disturbare l'attività degli altri alunni ed ha la durata di 15 minuti. Alla scuola dell'infanzia orientativamente dalle ore 10.15 alle ore 10.45 le sezioni a tempo prolungato inizieranno l'intervallo alle ore 9.00; alla scuola primaria dalle ore 10.30 alle ore 10.45, le classi a tempo pieno inizieranno l'intervallo alle ore 9.00; alla scuola secondaria di primo grado dalle ore 10.45 alle ore 11.00, e resta un momento educativo e socializzante di cui gli insegnanti sono responsabili. All'interno delle aule la vigilanza spetta agli insegnanti dell'ora; alla scuola secondaria di primo grado tale compito è pertanto dell'insegnante della terza ora.

Durante il periodo di intervallo e di socializzazione gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento che non possa in alcun modo costituire pericolo per sé o per gli altri.

Per quanto riguarda gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, non è consentito agli alunni l'uso dei servizi igienici durante la prima e l'ultima ora di lezione, la ricreazione e il cambio dell'ora, salvo nei casi di assoluta necessità. Non è consentito, altresì, agli alunni di recarsi in altre aule, né nei locali della segreteria e/o presidenza, né nei laboratori, né in sala docenti. Sarà cura degli insegnanti fare uscire gli allievi non più di uno per volta; l'insegnante potrà autorizzare, sulla base del proprio discrezionale apprezzamento, l'uscita di due alunni per volta.

La scuola è provvista del servizio mensa per alcune sezioni della scuola primaria e dell'infanzia. Agli allievi dell'indirizzo musicale che, usciti alle ore 14,00 hanno lezione di strumento alle ore 14,30 o agli allievi che debbano rientrare per un'attività extracurricolare è consentito sostare nell'atrio esterno della scuola per tale breve periodo solo se vigilati dai genitori che a quell'ora sono soliti portare un frugale pasto ai figli. Il collaboratore addetto alla portineria curerà di assicurare il rispetto di tale regola di comportamento.

Art. 22 Assenze degli alunni

Le assenze degli alunni vanno giustificate sul portale ARGO. Le assenze degli alunni frequentanti il corso di indirizzo musicale e le attività laboratoriali vanno regolarmente giustificate sul portale ARGO.

Gli alunni assenti per malattia oltre i dieci giorni devono presentare certificato medico. In assenza del certificato medico l'alunno non potrà essere ammesso in classe, sarà affidato ai collaboratori della portineria che vigileranno sullo stesso e si attiveranno affinché sia contattata la famiglia che provvederà a prelevare l'alunno.

Gli alunni con frequenti e reiterate assenze vanno segnalati dal coordinatore alle competenti Funzioni Strumentali/Referenti oltre che all'Operatore psicopedagogico. Queste figure di sistema cureranno di comunicare mensilmente i relativi dati al Dirigente Scolastico ai fini di un attento monitoraggio delle assenze che possa consentire la previsione e l'attivazione di strategie e processi volti ad arginare il fenomeno dell'assenteismo e della dispersione scolastica. La frequenza, il rispetto delle regole ed il rispetto delle strutture sono tra i descrittori individuati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto per la valutazione del comportamento.

Art.23 Rilevamento mensile del coordinatore di classe

Il coordinatore di classe curerà di rilevare con cadenza mensile in relazione a tutti gli allievi della classe assegnata, assenze, entrate in ritardo, uscite anticipate, le mancate giustificazioni oltre che eventuali note disciplinari, attivandosi, ove sia necessario, per contattare la famiglia anche telefonicamente. Laddove l'allievo persista nell'inadempimento dei propri doveri il coordinatore convocherà la famiglia o mediante fonogramma al fine di un colloquio che potrà avvenire anche in presenza del Dirigente Scolastico, opportunamente preavvisato dallo stesso coordinatore. Dell'incontro sarà opportuno redigere breve verbale. Durante il colloquio si preciseranno i problemi di comportamento dell'alunno e si cercheranno di individuare, in un'ottica di corresponsabilità, le strategie e gli interventi da porre in essere in collaborazione con la famiglia.

Art. 24 Telefoni cellulari e riprese fotografiche o filmate

c.1 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione — A.S.2024 -2025 Nota MI n.5274dell'11 luglio 2024

Utilizzo degli smartphone

Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni.

In particolare, merita di essere richiamato il Rapporto Unesco "*Global education monitoring report, 2023. 'Technology in education. ' a tool on whose terms?'*" e, più nello specifico, il rapporto OCSE PISA 2022 (Volume II) Learning during — and from — disruption, nei quali si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia.

È stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

Utilizzo del registro elettronico

Al fine di sostenere, fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo nella scuola secondaria di primo grado, lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri compiti domando, al contempo, il ricorso alla tecnologia, si raccomanda di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali.

In questo modo, e tenendo conto delle scadenze assegnate dai docenti nello svolgimento dei compiti, ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del registro elettronico.

Nell'ipotesi di uso scorretto o senza controllo da parte dei minori, il telefono potrà essere ritirato temporaneamente dal docente. Riguardo al sequestro, è bene precisare che la scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno, può anche decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori non oltre il termine dell'attività didattica. In questa ipotesi il docente pertanto ritirerà il cellulare e lo consegnerà al DS o ai suoi collaboratori o al responsabile di plesso.

In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole che il Consiglio di istituto ha disposto per l'uso corretto del telefono cellulare a scuola.

La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo" – come precisato dalla direttiva ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Agli alunni non è inoltre consentito effettuare riprese fotografiche o filmate, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi spazio interno od esterno della scuola.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. *circolare n. 362 del 25 agosto 1998*).

c.2- Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola:

- **E' vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) in classe e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998. Si possono tuttavia utilizzare in classe dispositivi elettronici limitandone l'impiego "*quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative*" (nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022)
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giaccai sul banco né tra le mani.
- L'uso dei telefoni cellulari in classe è consentito eccezionalmente in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. (Nota ministeriale *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico* Prot.3952 del 19.09.2023).
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).
Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
- **Per tutti (studenti, docenti e personale ATA)** non è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa;
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

E' comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

E' inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Art.25 Divieto di fumare

E' vietato fumare in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata; il divieto si estende anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica.

Ai trasgressori di tale norma saranno applicate le sanzioni previste dalla legge da parte del responsabile, appositamente individuato per ciascun plesso dell'Istituto.

Art. 26 Rapporti con le famiglie. Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico programma colloqui periodici con le famiglie per informarle sul processo di insegnamento/apprendimento e sul comportamento dei figli. Le famiglie saranno, inoltre, tempestivamente informate di eventuali problemi, infrazioni disciplinari, ritardi sistematici o assenze dei figli.

Nel corso del primo colloquio scuola famiglia sarà condiviso e sottoscritto apposito Patto educativo di corresponsabilità, il cui contenuto è elaborato e deliberato dal Consiglio di Istituto, quale organo in cui sono rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica. Il Patto di corresponsabilità può essere personalizzato per rispondere a specifiche esigenze dell'allievo.

CAPO V

I DOCENTI

Art. 27 Norme di Comportamento del personale docente

I docenti giornalmente appongono la propria firma nel **registro generale delle presenze**. I docenti devono **avvisare entro le ore 7,30 l'ufficio di segreteria** quando, per legittimo impedimento, siano impossibilitati a recarsi a scuola e specificare la data presunta di assenza. Devono, inoltre, comunicare il domicilio e l'A.S.L. di appartenenza per gli adempimenti della visita fiscale domiciliare.

Il docente chiede un **permesso breve** al D.S. che lo concede compatibilmente con le esigenze di servizio di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore; le ore verranno recuperate entro un mese, nel caso in cui entro due mesi successivi alla fruizione del permesso, per motivi imputabili al docente, non sia possibile il recupero, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero delle ore non recuperate.

Nei giorni di **sciopero** chi non si presenta sarà considerato scioperante.

Ogni docente curerà di tenere sempre aggiornati **il registro elettronico di classe e quello personale**. Ogni docente, all'inizio dell'anno si attiverà per la personalizzazione del registro elettronico, adattandolo alle proprie esigenze, allegando la programmazione; lo terrà aggiornato registrando le assenze degli alunni, le lezioni, le osservazioni sistematiche, gli interventi educativi e didattici personalizzati, le attività didattiche praticate, i giudizi analitici alla fine di ogni periodo di valutazione, e la relazione finale.

I questionari conoscitivi e le prove di verifica di ciascuna disciplina, debitamente corretti, vanno raccolti e consegnati alla fine dell'anno scolastico.

I docenti devono **intervenire puntualmente** alle riunioni del Collegio Docenti, dei Consigli di classe /interclasse/intersezione, ai ricevimenti genitori e, per gli insegnanti della primaria, agli incontri destinati alla progettazione.

I docenti ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'obbligo del **segreto d'ufficio** e a non divulgare informazioni o comunicazioni riferite a singole persone.

Il docente coordinatore, qualora qualche genitore non sia venuto al ricevimento, convocherà nei giorni successivi lo stesso, tramite fonogramma , in un'ora mattutina libera, come prestabilito da orario. Tutti i docenti, oltre al coordinatore, hanno facoltà di richiedere **colloqui con le famiglie** nell'ottica di un rapporto collaborativo tra scuola/famiglia

Il docente è responsabile della **cura delle suppellettili** della classe (tende, carte geografiche, arredi,...) richiedendone e verificandone ogni necessaria riparazione. Egli è responsabile, in modo particolare, dell'armadietto di classe, ove presente, del suo ordine e del materiale in esso contenuti. A fine anno, sarà ordinato l'armadio e tolto tutto il materiale ritenuto inutile.

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi, ove richiesto sul registro elettronico. In ogni caso tutte **le circolari e gli avvisi** inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola o qualsiasi altro dispositivo in dotazione alla scuola per motivi personali.

Il docente dell'ultima ora è tenuto, dopo aver accompagnato gli alunni all'uscita, a riporre personalmente il Pc nelle apposite cassette

I docenti, in servizio nella classe, prima dell'uscita degli alunni, in caso di scioperi, visite didattiche, etc. **sono tenuti a controllare che tutti gli alunni abbiano fatto firmare i relativi permessi**. In caso contrario devono segnalare il nominativo al DS o ad un suo sostituto per gli adempimenti del caso.

Per ragioni di sicurezza non è permesso parcheggiare negli spazi interni dei diversi plessi dell'Istituto né parcheggiare automobili o altri veicoli negli spazi antistante i cancelli della scuola .

È fatto obbligo a tutti i docenti di prendere visione, nei giorni lavorativi e nel rispetto delle fasce di disconnessione concordate in contrattazione integrativa di Istituto, delle circolari e consultare regolarmente il sito web, il Portale ARGO e la propria posta elettronica istituzionale per le comunicazioni inviate via e-mail.

I docenti avranno cura di osservare il rispetto delle indicazioni in merito alle procedure e ai comportamenti connessi agli adempimenti richiesti dal D.Lgvo 81/08 (sicurezza) e di D.Lgvo 196/2003 e D.M. 305/06 (privacy); signaleranno tempestivamente situazioni di pericolo; cureranno con diligenza l'informazione agli alunni; s'impegneranno ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme stabilite dal Codice in materia di tutela dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto e ad integrazione delle presenti disposizioni si richiama la normativa vigente, in particolare le norme del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, e le disposizioni del CCNL .

CAPO VI

PERSONALE A.T.A.

Art. 28 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate

1. Il personale collaboratore scolastico provvede alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;

- al cambio dell'ora i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante e vigilare nei corridoi durante il cambio d'aula degli studenti.

- durante la ricreazione il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi, sorvegliare i piani e le aree esterne;

- al di fuori della ricreazione i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;

- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

-Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, etc.;

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;

- impediscono con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi;

- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

- evitano di parlare ad alta voce;

-favoriscono l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l'intervallo, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o altri locali;
- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate;
- le aule devono essere lavate almeno due volte la settimana; i relativi vetri almeno una volta la settimana; banchi, lavagne e cattedre ogni giorno accuratamente; o)
- non si allontanano dal posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico e, comunque, sostituiti da un collega;
- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o abbiano ricevuto apposita convocazione a uscire dalla scuola, **facendo rispettare gli orari previsti per il ricevimento del pubblico**
- sorvegliano l'uscita dalle aule o dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria.

-I collaboratori accolgono, in portineria, il genitore dell'alunno o persona regolarmente delegata che vuole richiedere l'autorizzazione dell'uscita anticipata. L'uscita può essere autorizzata dal DS o da uno dei suoi collaboratori, per casi debitamente motivati, su apposito registro e su modulo. Con l'autorizzazione del DS o dei collaboratori di Presidenza (vicepreside o secondo collaboratore) uno dei collaboratori scolastici si reca in classe per accompagnare l'alunno all'uscita e consegnarlo al genitore. I docenti annoteranno sul registro di classe l'ora anticipata.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: a) che tutte le luci siano spente; b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; c) che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; f) gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano ben chiuse tutte le porte degli uffici.

I collaboratori devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi, ove richiesto; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi inseriti nel registro delle circolari della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

Chi per motivi di servizio o personali ha bisogno di allontanarsi dal proprio reparto, restando sempre all'interno dell'Istituto, è tenuto ad avvisare i colleghi per garantire la sostituzione. Le ore di servizio effettuate oltre le 36 settimanali previste dal C.C.N.L. saranno retribuite nei limiti previsti dal contratto d'istituto e/o daranno diritto a giorni di riposo compensativo. Eventuali ritardi o permessi devono essere recuperate secondo le esigenze di servizio entro il mese successivo. Ogni eventuale necessità di lavoro straordinario dovrà essere sempre autorizzata dal D.S.G.A. La sistemazione delle chiavi deve essere tale da consentire l'accesso ovunque anche in assenza del personale addetto Utensili, detersivi e quanto in dotazione del personale deve essere custodito con buon senso. Per le eventuali attività programmate (Collegi, Interclasse, Ricevimenti, ecc.) sarà disposto apposito turno. E' fatto divieto assoluto a tutto il personale ATA di interferire, criticare ed intervenire sul lavoro didattico ed educativo svolto dai docenti. Nel caso in cui si abbia sentore di qualcosa di non condivisibile può farne parola solo al Dirigente Scolastico.

Si precisa che l'assegnazione dei servizi, così come gli orari, potranno subire variazioni nel corso dell'anno a seconda delle necessità che si presentano. L'organizzazione dei servizi è sempre notificata a tutto il personale.

Il personale A.T.A. non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro né utilizzare i telefoni della scuola o qualsiasi altro dispositivo in dotazione alla scuola per motivi personali.

Per ragioni di sicurezza non è permesso parcheggiare negli spazi interni dei diversi plessi dell'Istituto né parcheggiare automobili o altri veicoli negli spazi antistante i cancelli della scuola .

nel Plesso Di Vittorio è autorizzato l'ingresso solo ed esclusivamente per i motocicli alle seguenti condizioni:

- L'ingresso dovrà avvenire esclusivamente dal cancello carrabile posto alla sinistra dell'edificio e i motocicli dovranno essere parcheggiati nell'area laterale adiacente al muro posta a sinistra del cancello in modo da non ostruire le vie di fuga e gli ingressi di eventuali mezzi di soccorso;
- Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla prima collaboratrice del Dirigente;
- le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza; in particolare: condurre i mezzi "**a passo d'uomo - a spinta**", seguire i percorsi indicati per raggiungere l'area di parcheggio, dare precedenza sempre ai pedoni e non essere loro di intralcio;
- non entrare e/o uscire la mattina in contemporanea all'ingresso degli alunni o al termine della giornata;

l'Istituto si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta di motoveicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima; la responsabilità per tali azioni è assunta in toto dal proprietario e/o dall'autista del motoveicoli, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza di quanto richiamato nella presente circolare comporta responsabilità individuali per gli utilizzatori dei motoveicoli;

La sosta non è custodita, pertanto l'Istituto non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti dei motoveicoli parcheggiati negli spazi interni.

Per quanto non espressamente previsto e ad integrazione delle presenti disposizioni si richiama la normativa vigente, in particolare le norme del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, e le disposizioni del CCNL

CAPO VII

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 29 Premessa e Riferimenti normativi

Si ritiene utile precisare che le norme del presente regolamento di disciplina hanno efficacia solo per gli allievi della scuola superiore di primo grado secondo le norme di cui allo statuto delle studentesse e degli studenti. Per gli alunni della scuola primaria risulta infatti ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento, si richiamano le norme di cui allo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/98 con le modifiche ed integrazioni di cui D.P.R. 235/ 2007.

Art. 30 Responsabilità disciplinare. Mancanze disciplinari, sanzioni ed organi competenti ad applicarle

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività educative e culturali. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Non possono essere applicate sanzioni diverse oltre a quelle indicate nel presente regolamento. E’ pertanto vietato escludere dalla classe un alunno, lasciandolo fuori nel corridoio. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività alternative consistenti in percorsi formativi finalizzati alla rieducazione emotiva e sociale che la scuola attiva, nei limiti delle proprie risorse, anche con l’eventuale supporto di associazioni del territorio

Mancanze disciplinari	Sanzioni	Organi competenti ad applicarle
Atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni Atteggiamenti prevaricatori in classe.	- Richiamo verbale - Richiamo scritto - Convocazione del genitore - Trasferimento a un'altra classe	Docenti/Dirigente Scolastico Docenti/Dirigente Scolastico Docenti/Dirigente Scolastico Docenti/Dirigente Scolastico
Atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola dei compagni ed	- Esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite nei casi reiterati. - Allontanamento dalle attività scolastiche sino a 15 giorni. - Allontanamento dalle attività	Consiglio di classe/interclasse Consiglio d'Istituto

<p>Atti di teppismo nel corso delle gite, delle visite guidate e mancato rispetto delle regole con connotati di particolare gravità</p>	<p>scolastiche sino a 15 giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dalle attività scolastiche superiore ai 15 giorni. - Segnalazione al Servizio Sociale di Comunità e forze dell'ordine. - Espulsione dalla scuola 	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico/Funzione strumentale Area 5</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
<p>Atteggiamenti denigratori nei confronti del personale della scuola, dei compagni e atti di bullismo.</p> <p>Atteggiamenti denigratori nei confronti del personale della scuola, dei compagni e atti di bullismo con connotati di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Convocazione del genitore - Trasferimento a un'altra classe - Esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite nei casi reiterati. - Allontanamento dalle attività scolastiche sino a 15 giorni. - Allontanamento dalle attività scolastiche superiore ai 15 giorni. - Segnalazione al Servizio Sociale di Comunità e forze dell'ordine. - Espulsione dalla scuola 	<p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe/interclasse</p> <p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico/Funzione strumentale Area 5</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
<p>Utilizzo a scuola dei dispositivi telefonici/tecnologici non rispondenti ad esigenze e finalità didattiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Richiamo scritto - Convocazione del genitore - Trasferimento a un'altra classe - Esclusione dalle uscite didattiche e dalle gite nei casi reiterati. - Allontanamento dalle attività scolastiche sino a 15 giorni. - Allontanamento dalle attività scolastiche superiore ai 15 giorni. 	<p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Docenti/Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe/interclasse</p> <p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico/Funzione</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione al Servizio Sociale di Comunità e forze dell'ordine. - Espulsione dalla scuola 	<p>strumentale Area 5</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
Inosservanza nell'eseguire i compiti assegnati a scuola e a casa.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale. - Richiamo scritto. - Convocazione dei Genitori. 	<p>Docente / Dirigente Scolastico</p> <p>Docente / Dirigente Scolastico</p> <p>Docente / Dirigente Scolastico</p>

Tra le sanzioni vi è anche l'Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato in caso di recidiva di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola: SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici, senza il consenso dei docenti, si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso.

L'eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C..

Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C.

Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C..

Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 31 Procedimento disciplinare, sanzioni alternative, reclamo a Organo di garanzia

Nell'ipotesi di più richiami e/o note scritti/e sul registro di classe per un singolo alunno da parte di qualunque docente della Scuola potrà essere riunito il Consiglio di Classe Straordinario per prendere provvedimenti adeguati alla gravità dei casi comprendenti la sospensione dell'alunno da uno a quindici giorni, fatta salva la possibilità per lo studente di convertirla in attività alternative previste dal presente regolamento consistenti in percorsi formativi finalizzati alla rieducazione emotiva e sociale che la scuola attiva, nei limiti delle proprie risorse, anche con l'eventuale supporto di associazioni del territorio che

hanno scopo educativo e formativo.

Qualora il Consiglio di classe, per la gravità dei fatti e dei comportamenti ascritti, ravvisi la necessità di sospensione superiore ai quindici giorni, rimette la questione al Consiglio d'Istituto.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e, per le sanzioni che comportano la sospensione, in presenza dei genitori. I genitori dello studente devono essere pertanto prontamente avvisati tramite lettera o fonogramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni: saranno rilevati gli eventuali elementi di difesa, il riconoscimento della colpa e del danno, la disponibilità a porre rimedio. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione l'organo collegiale irrogherà legittimamente l'eventuale sanzione, basandosi sugli elementi in suo possesso. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare tempestiva comunicazione ai genitori a cura del D.S. per iscritto o anche mediante fonogramma. Nell'ipotesi di sospensione la scuola si attiva per mantenere rapporti con la famiglia al fine di non interrompere il dialogo educativo.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'istituzione di tale organo ha come principale obiettivo quello di cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. Esso, convocato dal Dirigente Scolastico, decide entro i successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Sono componenti dell'Organo di garanzia il Dirigente Scolastico, quattro rappresentanti dei genitori eletti all'inizio di ogni anno scolastico, due titolari e due supplenti, e due docenti, uno titolare e uno supplente, individuati dal Consiglio di Istituto. Le sedute dell'Organo di garanzia sono da ritenersi valide se partecipano la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

CAPO VIII

REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 32 Criteri generali

Il Consiglio d'Istituto, sulla base della C.M. 623 del 02.10.1996, definisce i seguenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle uscite, delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione. Il Collegio dei Docenti, sulla base del PTOF, seguendo le indicazioni del gruppo di lavoro "visite e viaggi di istruzione" e su proposta dei consigli di intersezione, interclasse e di classe, elabora, entro la prima metà del mese di novembre di ogni anno, il piano annuale delle uscite, visite didattiche e dei viaggi di istruzione. Il Consiglio di Istituto delibera entro la fine del mese di novembre il piano proposto dal Collegio dei Docenti. Le uscite, le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a piano titolo nelle attività didattiche. Essi devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi ed avere finalità di integrazione culturale, ambientale e sportiva.

Art. 33 Mete e durata delle uscite, delle visite e dei viaggi

Le uscite nell'ambito del territorio comunale devono esaurirsi nell'arco dell'orario scolastico; le visite guidate non si esauriscono nell'arco dell'orario scolastico e possono avere la durata di un'intera giornata; i viaggi di istruzione possono avere una durata massima di sei giorni, **prevedendo anche il pernottamento per le classi quinte della Scuola Primaria**, considerati gli impegni economici che comportano. Le mete devono essere attentamente valutate in funzione del tempo a disposizione. Quando è possibile è preferibile l'uso del mezzo pubblico. Durante un anno scolastico le giornate dedicate alle visite e ai viaggi non possono essere complessivamente più di otto per classe. Non rientrano in questo limite le uscite nell'ambito del

territorio. La scuola non assume alcuna responsabilità per smarrimento o perdita di oggetti che l'alunno porti con sé (compresi apparecchi odontotecnici, occhiali, cellulare...).

Art. 34 Uscite nell'ambito del territorio comunale (orario scolastico) - Le uscite nell'ambito del territorio comunale non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto. Nessun alunno potrà parteciparvi se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori nella quale gli stessi dichiarino di sollevare gli insegnanti da ogni responsabilità in ordine ad eventuali incidenti non imputabili ad incuria dei docenti medesimi. Queste uscite sono programmate dai consigli di classe, interclasse e intersezione in base alle esigenze di tipo didattico e non potranno essere effettuate se non partecipa almeno il **50% + 1** della classe, costituendo a tutti gli effetti attività didattica della **stessa** classe. Pertanto agli eventuali allievi non partecipanti non sarà assicurata la lezione a scuola. Tali uscite potranno essere effettuate da allievi di tutti gli ordini di scuola (compreso la scuola dell'infanzia). **Si consenta anche che un numero inferiore al 50% + 1 di allievi possa partecipare a uscite aggregandosi a classi dello stesso Plesso e ordine di scuola.** La scuola non assume alcuna responsabilità per smarrimento o perdita di oggetti che l'alunno porti con sé (compresi apparecchi odontotecnici, occhiali, cellulare...).

Art. 35 Visite Guidate (Intera Giornata) - Questo tipo di viaggio si svolge, di norma, nell'arco di una giornata solare. La distanza dalla sede scolastica deve essere tale da potersi coprire agevolmente evitando di viaggiare in ore notturne, privilegiando la conoscenza graduale del territorio. Sono realizzate da singoli insegnanti nel rispetto delle seguenti modalità: nessun alunno potrà partecipare a visite guidate se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori; per ogni viaggio è prevista l'approvazione da parte dei rispettivi consigli di interclasse e di classe. Non può partecipare la scuola dell'infanzia. Le visite guidate non potranno essere effettuate se non partecipa almeno il **50% + 1** della classe, costituendo a tutti gli effetti attività didattica della **stessa** classe. Pertanto agli eventuali allievi non partecipanti non sarà assicurata la lezione a scuola. **Si consenta anche che un numero inferiore al 50% + 1 di allievi possa partecipare a uscite aggregandosi a classi dello stesso Plesso e ordine di scuola.** La scuola non assume alcuna responsabilità per smarrimento o perdita di oggetti che l'alunno porti con sé (compresi apparecchi odontotecnici, occhiali, cellulare...).

Art. 36 Viaggi di istruzione

I Viaggi di istruzione sono destinati agli allievi delle classi della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della Scuola Primaria. Per ogni viaggio è prevista l'approvazione degli OO.CC. competenti e nessun alunno vi potrà partecipare se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori e di chi esercita la potestà familiare sui minori; a tal fine si invierà ai genitori degli alunni uno stampato da cui risulti: data, itinerario, programma, quota di partecipazione, quota acconto da versare entro la data prevista, orario di partenza e rientro, autorizzazione a partecipare. La scuola non assume alcuna responsabilità per smarrimento o perdita di oggetti che l'alunno porti con sé (compresi apparecchi odontotecnici, occhiali, cellulare...).

Art. 37 Accompagnamento

Gli alunni devono essere preferibilmente accompagnati dai docenti della classe **che si sono dichiarati disponibili** e delle discipline direttamente interessate all'uscita, alla visita o al viaggio. Anche durante il viaggio tutti i partecipanti alle attività extrascolastiche sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi. Gli accompagnatori devono essere in numero tale da garantire la sicurezza degli alunni : n 1 docente ogni 15 alunni per tutti gli ordini di scuola. Il numero dei docenti accompagnatori è elevabile, fino a un massimo di 3 unità (n 3 docenti), laddove possibile, in base alle specifiche esigenze della classe.

Nella Scuola dell'Infanzia si riconosce ai genitori degli alunni di 3 anni e di alunni particolarmente problematici la possibilità di accompagnare i propri figli, **compatibilmente con le specifiche esigenze delle classi.** Nella Scuola Primaria si riconosce ai genitori degli alunni problematici e al rappresentante di classe, la possibilità di accompagnare gli allievi, **compatibilmente con le specifiche esigenze delle classi.** Per ciò

che riguarda gli allievi diversamente abili , sarà previsto un docente accompagnatore eventualmente ogni due alunni diversamente abili, fatto salvo il rapporto 1:1 per i casi più gravi e, per gli allievi che godono dell'assistenza igienico-sanitaria, laddove possibile, anche dell'assistente. L'allievo disabile potrà essere accompagnato anche dal genitore. Gli insegnanti rispondono direttamente della vigilanza e della assistenza dei loro alunni.

Art. 38 Parte economica

Tutte le attività extra scolastiche sono gestite con il bilancio dell'Istituto. I pagamenti avvengono dietro presentazione della fattura e secondo le modalità contrattuali o su presentazione di regolari giustificativi. Per l'individuazione del vettore, all'inizio di ogni anno scolastico sono richiesti almeno tre preventivi a diverse Ditte di trasporto o Agenzie di viaggio. L'incarico sarà affidato e confermato per iscritto, anche via fax, solo dopo l'approvazione dei competenti Organi collegiali. Fatto salvo la documentazione prevista dalle norme di garanzia e sicurezza, verrà aggiudicato il servizio alla Ditta che fornirà il miglior rapporto qualità/prezzo per i viaggi di istruzione; il prezzo più basso per le visite guidate e le uscite. La Ditta o l'Agenzia dovrà essere in regola con la normativa vigente. Se prima della partenza la documentazione non risulta regolare e il personale non è provvisto della richiesta abilitazione, il viaggio deve essere annullato e le quote versate dovranno essere integralmente rese dalla Ditta per la conseguente restituzione agli alunni. All'alunno che, dopo aver versato la quota, non abbia potuto partecipare alla visita o al viaggio per giustificati motivi, verrà restituita la quota meno gli eventuali diritti di prenotazione o le quote non detraibili per la mancata partecipazione.

Art. 39 Modalità organizzative

Per ogni uscita, visita didattica o viaggio d'istruzione dovrà essere individuato un docente referente che si prenderà in carico tutti i seguenti aspetti organizzativi e didattici:

- proposta al Consiglio di intersezione, interclasse e di classe per la motivata delibera; le delibere devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi e devono contenere tutti gli estremi dell'iniziativa;
- prenotazione di musei, teatri, guide ecc.;
- consegna al Dirigente del modulo di richiesta di autorizzazione dell'uscita, della visita didattica e/o viaggio di istruzione con il programma analitico;
- consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori; i moduli devono essere compilati in ogni loro parte;
- controllo dei documenti di identificazione degli alunni.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori i quali devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

CAPO IX
REGOLAMENTO RETE INFORMATICA D'ISTITUTO

Art. 40 Norme generali. Laboratori di informatica.

- a) Il responsabile per i laboratori di informatica è da individuare nel docente che riveste la Funzione strumentale individuata dal Collegio per la “Responsabile nuove tecnologie: Gestione aule di informatica, coordinamento informatizzazione dei dati della valutazione e produzione dei relativi documenti” area 3.
- b) L’accesso ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili è consentito al personale preposto
- c) Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile.
- d) L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile.
- e) Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza.
- f) Nei laboratori di informatica i docenti dovranno annotare nell’apposito registro data, orario di utilizzo, classe, e attività svolta.
- g) La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile o al Dirigente.
- h) Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche
- i) L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.
- j) Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente
- k) In segreteria è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al D.S.G.A. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria personali.
- l) Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.
- m) E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.
- n) Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici. e/o formazione
- o) I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile .
- p) Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software.
- q) Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright.
- r) E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
- s) Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.
- t) E' vietato connettersi a siti proibiti.

- u) Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.
- v) E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione;
- w) E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.
- x) Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).
- y) In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.
- z) Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.

Art. 41 Internet

- a) Il servizio di **Internet** è da utilizzare per soli scopi didattici e di ricerca.
- b) L'Istituzione Scolastica ha un sito web per il quale è Responsabile il docente nominato Funzione strumentale area 4 "Responsabile nuove tecnologie: Gestione del sito internet dell'Istituto. Coordinamento dell'utilizzo delle lavagne interattive". E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti.
- c) I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni presenti nell'aula docenti.
- d) Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, com, .bat.
- e) Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola.
- f) Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non rispondere.
- g) Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare nuove domande.
- h) Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati sollecitati in modo esplicito.
- i) Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena sono vietate, pena la revoca dell'account.
- j) In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o al Responsabile.

CAPO X

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA

Art 42 Procedure Preliminari e dotazioni primo soccorso

La segreteria e le famiglie degli alunni devono comunicare ai docenti recapiti telefonici (abitazione, luogo di lavoro dei familiari, altri recapiti) per eventuali emergenze. Le famiglie devono inoltre segnalare eventuali patologie croniche in atto, con indicazione di procedure terapeutiche e di controindicazioni farmacologiche (con particolare riferimento ad allergie). **Queste informazioni devono essere conosciute da tutti i docenti di classe mediante apposita comunicazione scritta degli addetti all'ufficio allievi della Segreteria secondo le competenze in relazione ai diversi ordini di scuola.**

Lo scambio di informazioni deve avvenire anche per ogni variazione successiva acquisita dagli insegnanti o dalla segreteria.

In ogni plesso, in locale adeguatamente segnalato, è presente una cassetta dove è conservato il materiale per le prime cure. In sede centrale per ciascun piano vi è una cassetta di primo soccorso. Un collaboratore, secondo disposizioni di servizio che saranno opportunamente rese note, ha il compito di custodire e mantenere le scorte di prodotti per il primo soccorso. Inoltre, la cassetta di primo soccorso e farmaceutica e tutti i locali ove non possono accedere gli alunni devono essere chiusi a chiave.

Si elenca qui di seguito il materiale che deve essere a disposizione per il primo soccorso:

- *Guanti monouso in vinile o in lattice;*
- *Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%;*
- *Compresse di garza sterile 10X10 in buste singole;*
- *Compresse di garza sterile 18X40 in buste singole;*
- *Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;*
- *Rotolo di benda orlata alta 10 cm;*
- *Rotolo di cerotto alto 2,5 cm;*
- *1 paio di forbici;*
- *Lacci emostatici;*
- *Confezioni di ghiaccio pronto uso o di sacchetti per ghiaccio se vi è il freezer;*
- *Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;*
- *Termometro.*

Il materiale sarà aggiornato secondo i contenuti del D. L.vo n. 388/04. Il collaboratore scolastico incaricato è responsabile della custodia delle cassette di pronto soccorso, deve provvedere al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali di tutto il materiale sanitario e provvedere all'integrazione e alla sostituzione periodica di quanto utilizzato o scaduto, comunicando tempestivamente al DSGA l'eventuale esigenza di integrazione dei prodotti contenuti nelle cassette a seguito del consumo o scadenza degli stessi.

Si ricorda l'obbligo di usare sempre guanti di lattice monouso per medicare ferite e in particolare nei casi in cui vi sia presenza di sangue.

Art. 43 Procedure di Comunicazione e di intervento in caso di infortunio e/o malessere

In caso di infortunio e/o di malessere sul luogo di lavoro, tenuto conto della gravità dello stesso, gli insegnanti e tutto il personale scolastico sono invitati a dare la massima collaborazione per il soccorso dell'infortunato e la vigilanza della classe.

In caso di malessere o d'infortunio dell'alunno il docente della classe deve chiedere al D.S. o ad uno dei suoi Collaboratori o ai responsabili di plesso di informare tempestivamente la famiglia e concordare,

eventualmente, l'intervento del 118 per il trasporto al pronto soccorso. Salvo disposizioni specifiche, devono essere evitate manovre o spostamenti che potrebbero aggravare la situazione dell'infortunato.

In caso di chiamata del soccorso, deve essere contestualmente avvertita la famiglia. Nei casi in cui sarà necessario richiedere l'intervento del 118 per soccorrere gli alunni, si prescinderà dal loro credo religioso. Qualora il servizio SIDI non dovesse essere funzionante, è necessario avvertire, entro 48 ore, l'Ufficio di competenza, INAIL, tramite raccomandata, PEC e telegramma. In caso di urgenza o di irreperibilità del genitore, il bambino deve essere accompagnato e assistito dall'insegnante fino all'arrivo del familiare.

Non è consentito l'uso di mezzi privati di insegnanti o di altro personale della scuola per il trasporto degli alunni.

Nel caso in cui il bambino sia prelevato dal genitore è necessaria la preventiva compilazione del modello di uscita fuori orario.

Nel caso in cui il malore o l'infortunio si verifichi durante attività esterne alla scuola o in altro comune (es. durante una gita), il soccorso deve essere prestato attraverso la chiamata del numero di emergenza (118). L'insegnante deve avvertire tempestivamente dell'accaduto la segreteria.

In caso di lieve indisposizione di un alunno, spetta agli insegnanti di classe adottare le decisioni opportune ed eventualmente decidere se avvertire la famiglia prima del termine delle lezioni.

Art. 44 Procedura per la denuncia di Infortuni all'interno dell'Istituzione Scolastica

1.1 Obblighi da parte dell'infortunato 1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

1.2 Obblighi da parte del docente o dell'operatore presente all'evento 1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 1.2.3 Avvisare i familiari; 1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente; 1.2.5 Stilare urgentemente dettagliata relazione scritta sull'accaduto e consegnarla tempestivamente in segreteria. Si raccomanda l'estrema precisione nella descrizione dell'ora, del luogo e della dinamica dell'evento e della vigilanza operata dagli insegnanti o dall'operatore presente all'evento al momento dell'incidente, segnalando altresì eventuali testimoni.

1.3 Obblighi da parte della segreteria 1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; 1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti; 1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L.; 1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio (da inviare, on line mediante Sidi, entro 48 ore all'I.N.A.I.L., una copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, l'originale nel fascicolo personale e una copia agli atti); 1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e con le modalità indicate e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile; 1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.

Art. 45 Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione

2.1 Obblighi da parte dell'infortunato

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;

2.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola;

2.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi; consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

2.2 Obblighi da parte della segreteria 2.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.

Art. 46 Assicurazione

E' opportuno che gli alunni siano coperti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. L'assicurazione dovrà coprire tutte le attività scolastiche comprese quelle integrative svolte sia dentro che fuori la scuola e possibilmente coprire anche il percorso casa scuola.

Art 47 Obbligo di esposizione del tesserino di riconoscimento

E' obbligatorio l'esposizione del tesserino di riconoscimento specialmente per coloro i quali entrano in contatto con gli utenti esterni (art.69 del D.lg n. 150/2009 – Riforma della pubblica Amministrazione e circ.3/2012 Presidenza Consiglio dei Ministri). Tale obbligo è regolato dalla normativa vigente, la mancata esposizione prevede sanzioni che saranno applicate secondo le Leggi vigenti.

Art 48 Piani evacuazione ed altre disposizioni

- 1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.**
- 2. Il personale ATA deve prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e gli addetti alla sicurezza dovranno controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo,**
- 3. E' necessario tenere liberi da lucchetti o da altro materiale porte, cancelli e soprattutto uscite di emergenza. Si precisa che le uscite di emergenza devono restare aperte da quando il primo collaboratore scolastico entra nel Plesso Scolastico e chiude solo e soltanto quando l'ultima persona esce dal Plesso.**
- 4. Uso dei video terminali, delle attrezzature e degli oggetti di proprietà della scuola (Applicazione dei D.lgs. 165/01 – 150/09 – 196/03).** In riferimento al D.lgs indicati in oggetto "codice disciplinare dei dipendenti pubblici applicativo" e "codice della privacy", si precisa che l'uso dei video terminali, dei telefonini e di tutto ciò che è presente nei locali di questa istituzione scolastica deve essere finalizzato esclusivamente a scopi didattici ed istituzionali propri dell'istituto scolastico e non personali. Si precisa, inoltre, che è vietato fare riproduzioni sia cartacee che informatiche degli archivi, dei documenti inerenti l'attività scolastica di segreteria. Si ricorda a proposito di privacy che le problematiche riconducibili alle attività scolastiche non vanno divulgate a terzi o agli eventuali delegati o esercenti la patria potestà.

Il personale addetto dovrà evitare la permanenza al videoterminale per un tempo superiore alle 20 ore settimanali (ovvero con un media giornaliera di 3 ore e 20 minuti e con una pausa di 15 minuti

per cambio di attività - archiviazione pratiche, ricezione pubblico, ricerca documenti, etc., ogni periodo di lavoro al VDT di 2 ore consecutive). In merito alle malattie professionali e alla sorveglianza sanitaria, il personale amministrativo è assimilabile ai videoterminalisti che superano le 20 ore settimanali di permanenza al videoterminale e pertanto sottoposti a controlli sanitari periodici, come da normativa vigente.

5. **Segnalazioni pericolo** Tutto il personale, ognuno per le zone di propria pertinenza, deve segnalare tempestivamente al RLS sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro come prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 19 e 20 (ad esempio: corrosione di cerniere nei cancelli, stabilità infissi ed esterni, ripiano banchi staccato dalla struttura metallica, sedie con la struttura in ferro danneggiata, piastrelle e pavimenti non perfettamente fissate, prese danneggiate lesione di particolare entità nei soffitti e nelle pareti, tracce di umidità nei soffitti, etc.). Il RLS , raccolte tali segnalazioni, provvederà ad inoltrare il riepilogo delle stese al Dirigente.
6. **IL materiale di pulizia** (detersivi e strumenti) deve essere custodito in luoghi non accessibili agli alunni.
7. **I lavori di pulizia e di manutenzione ordinaria** devono essere eseguiti in modo da non costituire pericolo per il personale e gli alunni o disagio allo svolgimento dell'attività didattica e devono essere interrotti in caso di svolgimento attività didattica nelle immediate vicinanze.
8. **Assenza alunni per infortunio e loro rientro in classe** I docenti nel caso in cui un alunno rientri in classe dopo un infortunio con certificato medico ,devono riscontrare i giorni di prognosi. Se il rientro avviene prima dei giorni indicati nel certificato medico è obbligatorio che il genitore esibisca una dichiarazione del medico che autorizzi l'alunno a svolgere le normali attività scolastiche comprese quelle ludico – ricreative, senza conseguenze. Quest'ultimo documento dovrà essere consegnato agli addetti della segreteria alunni.
Nelle ipotesi in cui un allievo frequenti la scuola con suture, con gesso, supporti ortopedici o altri presidi e/o tutori, è necessario che, su segnalazione dell'insegnante coordinatore, la segreteria provveda ad acquisire apposita autorizzazione scritta da parte dei genitori.
9. **Utilizzo di sostanze particolari o alimenti** Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti occorre che gli insegnanti siano **autorizzati per iscritto** dai genitori che hanno l'obbligo di informare su specifiche patologie o intolleranze ai prodotti.
10. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
11. **Attività motorie** I docenti di scienze motorie devono vigilare affinché gli alunni svolgono le attività motorie esclusivamente nei luoghi espressamente destinati a tale attività. **Gli alunni**, durante le lezioni pratiche, **devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo idoneo all'attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività ginniche.** La dimenticanza dell'abbigliamento adatto per la palestra implica la non partecipazione attiva alla lezione, per cui l'alunno dovrà restare seduto ai bordi.

Art 49 Servizio di Segnalazione

Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare ogni guasto, inconveniente, difetto o cattivo funzionamento di elementi strutturali e di impianti.

Art 50 Interventi sugli impianti elettrici

È fatto tassativo divieto di intervenire con manovre sull'impianto elettrico, in caso di guasti. Il personale deve seguire scrupolosamente le procedure per gli interventi di urgenza e gli interventi non urgenti. In caso

di problemi e pericoli gravi e immediati (fumo, scintille, principi di incendio), fatta salva la disposizione dell'evacuazione dell'edificio, **non** dovranno essere attuate manovre sul quadro elettrico, si dovrà agire esclusivamente sul **pulsante rosso di emergenza**.

Art 51 Interventi di urgenza (si intendono quelli resi necessari per reali situazioni di pregiudizio dell'incolumità delle persone fisiche o della sicurezza delle strutture).

Il coordinatore di plesso o il collaboratore scolastico avviserà tempestivamente personalmente la segreteria. In attesa dell'intervento il personale adotterà le adeguate misure di sicurezza per evitare l'avvicinamento al luogo di pericolo, attivando, se necessario, la procedura di emergenza (evacuazione e richiesta di intervento dei soccorsi).

Art 52 Interventi non urgenti

La segnalazione deve essere fatta, compilando il registro delle segnalazioni presente in ogni plesso e sarà cura dei fiduciari di plesso o del primo collaboratore comunicarle segnalazioni alla segreteria.

Gli interventi di manutenzione saranno disposti dal Dirigente scolastico, affidando gli incarichi alle ditte competenti o segnalando il guasto al competente Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di intervento di ditte esterne, il personale ausiliario curerà che l'intervento abbia luogo tutelando la sicurezza di alunni e personale della scuola, compilando l'apposito modulo di intervento, controfirmato dal tecnico della ditta.

Art 53 Specifici Obblighi Collaboratori Scolastici

1. Segnaleranno eventuali possibili fonti di pericolo per l'utenza e per il personale scolastico in genere e per il pubblico;
 2. Eviteranno di lasciare il pavimento con materiale scivoloso durante l'orario delle attività didattiche; in caso di spandimenti di acque od presenza di sostanze scivolose nel pavimento, provvederanno alla immediata asciugatura o rimozione e vigileranno per evitare il passaggio di chiunque fino a completa asciugatura, in caso di pioggia asciugare il pavimento dell'androne con segatura o stracci e posizionare pannello indicatore di pericolo;
 3. Vigileranno, ognuno per le proprie zone o per i compiti specifici, a che tutte le vie d'uscita di emergenza, porte, portoni e cancelli esterni siano sempre funzionanti e sempre liberi da arredi o altro materiale.
Vigilanza periodica, cadenza massima mensile, intonaco tetto locali.
Vigilanza giornaliera arredi scolastici o attrezzature nei laboratori o nelle palestre, quest'ultime con l'ausilio dei responsabili dei laboratori e/o degli insegnanti).
- In caso di anomalie segnalare per iscritto al responsabile di plesso o al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza o al Dirigente Scolastico
4. Segnaleranno all'ufficio di Direzione o di segreteria, tutte le fonti di pericolo connesse alla struttura, agli arredi etc. (fili scoperti, prese rotte, sporgenze pericolose, superfici abrasive, perdite d'acqua, infissi non funzionanti, vetri rotti e/o lesionati, porte – portoni – cancelli non funzionanti o stabilmente non sicuri, usura bande anti scivoli, scalini rotti o non bene ancorati, fessurazioni intonaco tetto locali, etc.).
Le segnalazioni di quanto sopra indicato devono essere fatte per iscritto da chiunque ne venga a conoscenza con l'indicazione precisa di dove trovasi il pericolo.
Ciascun operatore è in ogni caso responsabile della vigilanza nelle aule e nei locali assegnati per la pulizia e quindi di eventuali omissioni di segnalazione.
 5. Ciascun operatore deve effettuare giornalmente una ricognizione nei locali ad esso assegnati per la pulizia, per verificare la presenza di eventuali pericoli di cui al precedente punto e per provvedere alla eventuale rimozione di arredi inservibili o pericolosi per l'utenza.

6. Fissare a muro lavagne, attaccapanni, scaffali, armadi, secondo quanto appreso nei corsi di formazione o richiedere spiegazioni al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza o al Dirigente Scolastico
7. Il personale ha l'obbligo di controllare gli spazi esterni, di provvedere ad una periodica bonifica degli stessi, di segnalare all'ufficio di direzione eventuali pericoli connessi alle parti esterne delle strutture, agli spazi esterni, al cancello e alle inferriate perimetrali (caduta cornicioni, fili pericolosi, vetri rotti, perdite d'acqua, perfetta funzionalità portone e cancello esterno ecc.);
8. Il custode e/o il portiere e/o il personale addetto agli androni e alle portinerie non faranno posteggiare auto, motorini, biciclette, davanti ai cancelli, sui passaggi d'intercettazione dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i vigili del fuoco e negli spazi individuati come "zone di raccolta per l'evacuazione";
9. Il personale controllerà le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente nei piani assegnati in modo da garantirne l'efficienza. Il controllo sarà effettuato in base a quanto appreso nei corsi di sicurezza effettuati e/o sulle indicazioni richieste al responsabile alla sicurezza;
10. Nell'effettuazione della pulizia dei vetri il personale avrà cura di non sporgersi dalle finestre.
11. Ciascun operatore provvederà a fare aerare giornalmente le aule e i locali assegnati per la pulizia; ciascun operatore, inoltre, prima di lasciare l'edificio scolastico ha l'obbligo di provvedere alla perfetta chiusura delle finestre e delle imposte dei locali e delle aule ad esso assegnati.
12. Il custode ha l'obbligo di effettuare una ricognizione finale per verificare che tutte le finestre e le porte siano ben chiuse.

13 Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico

- 13.1. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori senza protezione.
- 13.2. Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna (VIETATI).
- 13.3. Non toccare mai le apparecchiature elettriche (ANCHE GLI INTERRUTTORI) con le mani bagnate o umide o se il pavimento è bagnato.
- 13.4. Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, NON IL CAVO.
- 13.5. Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica disinserire subito l'interruttore della macchina.
- 13.6. Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare cavi elettrici molto lunghi.
- 13.7. Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento del contrario.
- 13.8. Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche.
- 13.9. Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti di legno. Chiamare immediatamente l'ambulanza.
- 13.10. Non lasciare MAI portalampade privi delle lampadine.
- 13.11. Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine d'isolamento danneggiate.
- 13.12. Se la spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo.

14 Uso Materiali e strumenti di lavoro

- 14.1 I collaboratori scolastici useranno e custodiranno con attenzione i beni di cui dispongono per ragioni di lavoro e rispetteranno le norme igieniche fondamentali:
 - ogni giorno, al termine delle lezioni effettuare un'accurata pulizia delle aule, dei corridoi, della palestra, dei laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
 - pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno, utilizzando gli strumenti destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie, tutti gli strumenti usati devono essere lavati e disinfettati in candeggina diluita, risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
 - Il materiale di pulizia (scope, stracci, detersivi etc.) deve essere tenuto lontano dalla portata degli alunni e chiuso a chiave.
- 14.2. Useranno correttamente i detersivi forniti dalla scuola:
 - prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta e nelle schede di sicurezza fornite dal fornitore o dal RSPP visionabili in segreteria;

- rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni;
 - i prodotti concentrati devono essere diluiti secondo le dosi riportate;
 - utilizzare i prodotti solo per gli usi a cui sono destinati;
 - per **NESSUN MOTIVO** miscelare più prodotti chimici in quanto possono sviluppare gas asfissianti o tossici;
 - riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo;
 - i prodotti nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi;
 - non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi ed esplodere.
 - segregare le zone oggetto delle attività di pulizia con cartelli segnaletici o con qualsiasi altro mezzo specialmente se i pavimenti sono bagnati
 - segregare le zone dove dovessero esserci pavimenti bagnati o per cause accidentali o a causa delle condizioni metereologiche
- 14.3. Dovranno evitare di detenere più di lt.2 di alcol o di altre sostanze infiammabili;
- 14.4. L'uso degli strumenti di lavoro, comprese scale ed attrezzi, deve avvenire con le cautele del caso, secondo il manuale d'uso. Deve essere segnalato immediatamente al consegnatario, o all'ufficio di Direzione la presenza di attrezzi o strumenti non in perfetto stato di efficienza.
Le operazioni in altezza, oltre il **TERZO GRADINO** devono essere effettuate con l'assistenza di un collega.
- 14.5. Non effettuare MAI lo spostamento di una scala quando su di essa si trova un operatore.
- 14.6. E' proibito l'uso di strumenti elettrici non a norma sprovvisti di marchio CE (stufe, fornelli, frigoriferi etc.);
- 14.7. Osservare le norme in seguito elencate per evitare rischi elettrici:
- non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso;
 - durante la pulizia di lampadari o sostituzione di lampade disattivare non soltanto l'interruttore, ma l'intero impianto elettrico;
 - non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa sul muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo con l'altra mano sulla presa sul muro;
 - non usare apparecchi con fili elettrici anche parzialmente scoperti, spine di fortuna o fili volanti, né apparecchiature sulle quali si riscontrano anomalie, quali fiamme scintille o surriscaldamento;
 - non utilizzare **MAI** apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide.
- 14.8. Le SS.LL. signaleranno eventuali fonti di pericolo connessi al proprio lavoro, derivanti anche dall'uso di attrezzature o detersivi.
- 14.9. Negli spostamenti e sollevamenti di mobili o suppellettili le SS.LL. agiranno in più persone per evitare che un eccessivo carico di peso gravi su una singola persona. Non sollevare mai singolarmente pesi superiori a 30 Kg.. Per una presa migliore degli oggetti, inoltre, e per evitare scivolamenti o abrasioni delle mani, le SS.LL. utilizzeranno dei guanti o degli stracci. Prima di procedere al sollevamento di un oggetto le SS.LL. controlleranno che sia integro e non presenti parti che si possano sganciare o staccare durante il trasporto. Evitare di sollevare pesi flettendo il tronco, ma alzandosi sulle gambe.
- 14.10. Le SS.LL. utilizzeranno sempre i dispositivi di prevenzione personale forniti dalla scuola o dal Comune per tutte le pulizie (guanti, grembiuli, stivali), in caso di mancata fornitura per motivi di carenza di fondi il lavoratore dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività svolta (per esempio: calzature chiuse ed antiscivolo se si stanno effettuando le pulizie con uso di detersivi)
- 14.11. Tenere sempre libere le vie di passaggio e quelle delle uscite di emergenza.
- 14.12. Provvedere all'immagazzinamento ordinato dei materiali in modo da evitare ogni rischio di caduta oggetti.
- 14.13. Provvedere all'accantonamento di fascicoli o volumi in modo ordinato e tale da evitare rischi di cadute, provvedere alla conservazione di oggetti, pratiche e documenti ad una distanza dal tetto superiore a 80 cm.
- 14.14. Avvisare per iscritto ed immediatamente il capo d'istituto o il vicario o il responsabile di plesso di ogni situazione anomala che possa essere considerata di rischio o pericolo per la salute.
- 14.15. Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica; utilizzare un giornale o della carta spessa per avvolgere i cocci di vetro prima di gettarli nell'immondizia.

- 14.16. Manipolare vetri, materiale pungente o abrasivo con guanti, se in dotazione, e con molta cura.
- 14.17. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
- 14.18. Non dare in uso scale, utensili o attrezzi a personale di ditte esterne che si trovi a lavorare nella scuola.
- 14.19. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 0,90 cm.
- 14.20. Al termine delle attività didattiche o del funzionamento degli uffici si deve disinserire l'alimentazione centralizzata della apparecchiatura.

15. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Art. 54 Specifici Obblighi per i Docenti

I docenti devono:

- 1 Segnalare tempestivamente anomalie riscontrate nei luoghi di lavoro abitualmente frequentati (infissi, vetri, lesioni negli intonaci o nelle parti strutturali, scale, pavimenti, etc.) Verificare giornalmente, prima dell'utilizzo, le attrezzature utilizzate quotidianamente e segnalare tempestivamente le anomalie per iscritto responsabile di plesso, RLS, RSPP, DS.
 - 2 Informare gli alunni sulle problematiche della sicurezza
 - 3 Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico
- 3.1. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori senza protezione.
- 3.2. Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna (VIETATI).
- 3.3. Non toccare mai le apparecchiature elettriche (ANCHE GLI INTERRUTTORI) con le mani bagnate o umide o se il pavimento è bagnato.
- 3.4. Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, NON IL CAVO.
- 3.5. Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica disinserire subito l'interruttore della macchina.
- 3.6. Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare cavi elettrici molto lunghi.
- 3.7. Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento del contrario.
- 3.8. Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche.
- 3.9. Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti di legno. Chiamare immediatamente l'ambulanza.
- 3.10. Non lasciare MAI portalampade privi delle lampadine.
- 3.11. Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine d'isolamento danneggiate.
- 3.12. Se la spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo.
1. **I docenti sono tenuti a prendere visione dei piani di evacuazione e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.** E' assolutamente vietato ostruire con arredi, anche se solo temporaneamente, le vie di fuga o le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. I docenti che accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al DS e al RLS.
 2. **E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni** quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l'uso di sostanze particolari o alimenti, è opportuno accertarsi tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranza ai prodotti

Art.55 Specifici Obblighi personale non docente

Il personale non docente deve:

1. Segnalare tempestivamente anomalie riscontrati nei luoghi di lavoro abitualmente frequentati (infissi, vetri, lesioni negli intonaci o nelle parti strutturali, scale, pavimenti, etc.)
2. Verificare giornalmente, prima dell'utilizzo, le attrezzature utilizzate quotidianamente e segnalare tempestivamente le anomalie per iscritto al responsabile di plesso, RLS, RSPP, DS.

Art 56 Norme da seguire per l'utilizzo delle scale portatili

a) Lavoro in elevazione ,uso scale portatili

- È definito lavoro in quota ogniqualvolta sia necessario l'impiego di attrezzature per accedere ad una quota superiore rispetto ad un piano stabile.
- **È tassativamente vietato l'uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, davanzali, cattedre...)** per il raggiungimento di postazioni di lavoro in elevazione.
- È tassativamente proibito utilizzare scale diverse da quelle in dotazione alla scuola (scala doppia, a libro, o a compasso).
- I materiali e le attrezzature fornite ordinariamente dalla scuola consentono l'esecuzione dei lavori di pulizia ordinaria senza l'uso di scale. Di conseguenza, è proibito l'uso di scale, se non per l'esecuzione di lavori previsti dal proprio profilo professionale, nei quali non sia possibile provvedere in altro modo. In questi casi l'uso della scala deve essere comunque effettuato per una breve durata.
- La scala metallica o con rinforzi metallici sui montanti, o bagnata per qualsiasi motivo non deve essere usata per l'esecuzione di lavori nelle vicinanze di apparecchiature elettriche con conduttori in tensione esposti.

b) Manutenzione e controlli preliminari

Ogni utilizzatore dovrà **ispezionare la scala prima dell'uso**, in particolare dovrà verificare:

- Integrità degli zoccoli e dei dispositivi antisdrucchiolo di appoggio;
- Integrità e **pulizia dei pioli, assenza di crepe o fessure negli incastri con i montanti**;
- Integrità e tenuta degli elementi di collegamento dei montanti (viti, perni, chiodi, rivetti);
- Assenza di danneggiamenti o piegature nei montanti. Il responsabile della manutenzione delle scale effettuerà i controlli ogni quattro mesi e segnalerà al D.S.G.A. per iscritto le anomalie riscontrate.
- La scala deve essere conservata in luogo al riparo dalle intemperie e **chiuso all'accesso di minori**.

c) Misure di sicurezza per l'uso delle scale

1. Appoggiare la scala su una superficie piana, non sdrucchiolevole, resistente, evitando mezzi di fortuna che possano pregiudicarne la stabilità. Su terreno cedevole, disporre di una tavola di sostegno per i piedi della scala, con le stesse caratteristiche della superficie sopraindicata.
2. Prima di salire assicurarsi che i dispositivi di limitazione dell'apertura siano nella giusta posizione (apertura completa).
3. Non utilizzare la scala con i montanti chiusi, appoggiandola semplicemente al muro.
4. Scuotere la scala per verificare che poggi stabilmente sui tutti e quattro i punti di appoggio dei montanti.
5. Collocare la scala in modo che dietro ogni piolo ci sia lo spazio sufficiente per il comodo appoggio dei piedi (circa 20 cm).
6. Tenere sempre sgombra l'area alla base, davanti e dietro la scala verificando, prima di appoggiare il piede a terra, che il suolo sia privo di ostacoli.
7. Assicurarsi che i pioli siano puliti da fango, lubrificanti, vernici ecc. per evitare scivolamenti.
8. Verificare che le scarpe di chi utilizza la scala siano con suola antisdrucchiolo, pulite e ben allacciate.

9. Quando vi è la possibilità di presenza o passaggio di persone nella zona della scala, delimitare la zona con barriere o indicazioni di sicurezza.
10. Non salire oltre il penultimo piolo che dista almeno un metro dal traverso posto alla sommità dei montanti.
11. Appoggiare alla piattaforma terminale o agganciare al traverso sulla sommità dei montanti oggetti e materiali leggeri, in modo che non sporgano dalla sagoma della piattaforma e che non pregiudichino la stabilità della scala.
12. Non portare attrezzi o materiali pesanti.
13. Usare la scala uno alla volta; salire e scendere tenendo il corpo e il volto rivolto alla scala, con le mani libere, appoggiando in ogni istante almeno tre arti alla scala (almeno 1 mano e 2 piedi, 2 mani e 1 piede).
14. Durante l'esecuzione dei lavori sulla scala non sporgersi lateralmente al di fuori della sagoma dei montanti.
15. Quando vi sia pericolo di sbandamenti della scala, esse devono essere assicurate o trattenute da altra persona.
16. Non effettuare spostamenti della scala, mentre un lavoratore vi è appoggiato.
17. Togliere ogni materiale dalla scala (secchi, attrezzi...) quando essa deve essere spostata.
18. Non utilizzare la scala all'esterno, in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, vento, neve...).
19. La scala non deve essere posta in prossimità di porte non ben chiuse o a dispositivi mobili.
20. Non mettere le mani nei battenti, quando si chiude la scala.
21. Il lavoro deve essere obbligatoriamente svolto da 2 persone quando:
 - a. È necessario sollevare oggetti e materiali alla quota del lavoro. In questi casi una persona esegue materialmente il lavoro e l'altra, a terra, sorveglia e provvede al sollevamento dei materiali e degli oggetti. Lungo la scala possono essere movimentati esclusivamente oggetti leggeri (di peso inferiore a 3 Kg).
 - b. I lavori si svolgano in prossimità di zone prospicienti il vuoto (pulizie di vetrate di finestre, vicinanza di scale fisse).

Art.57 Rischi connessi alla condizione di lavoratrice madre

Fermo restando il diritto alla privacy, tutelato dalla legge, quando una lavoratrice è incinta è invitata a comunicare il suo stato di gravidanza, al fine di garantire le minori possibilità di rischio per la madre ed il nascituro.

In particolare è necessario che sia posta la massima attenzione relativa ai rischi da infezioni da toxoplasmosi, rosolia, epatite B e C, HIV, varicella ...

Le norme tutelano le donne anche durante il periodo post-partum.

Le lavoratrici in gravidanza dovranno evitare tassativamente:

- Lavori fisicamente faticosi;
- Rischi di cadute dall'alto (è tassativamente vietato l'uso di scale a mano);
- Lavori che costringono a prolungate posture scorrette;
- Lavori che costringono posture fisse o in piedi per più di 2 ore;

IL PRESENTE REGOLAMENTO SPIEGA LA SUA EFFICACIA SINO AD EVENTUALE SUCCESSIVA MODIFICA E/O INTEGRAZIONE.